

CONSULTA REGIONALE LOMBARDA DEGLI ORDINI DEGLI ARCHITETTI

NOTE INTERPRETATIVE DELLA TARIFFA PROFESSIONALE LEGGE 143/49 E ORIENTAMENTI RELATIVI AD ONORARI PER PRESTAZIONI NON CONTEMPLATE DALLA TARIFFA

Ordine degli Architetti della Provincia di Brescia

Via delle Grazie, 6 - 25122 Brescia
Tel. 030.37.51.553 - fax 030.37.51.874
E-mail: infobrescia@archiworld.it

Ordine degli Architetti della Provincia di Como

Via Volta, 54 - 22100 Como
Tel. 031.26.98.00 - fax 031.26.23.44
E-mail: architetticomo@archiworld.it

Ordine degli Architetti della Provincia di Cremona

Via Palestro, 66 - 26100 Cremona
Tel. 0372.53.54.22 - fax 0372.45.79.34
E-mail: segreteria@architetticr.it

Ordine degli Architetti della Provincia di Lecco

Via Roma, 28 - 23900 Lecco
Tel. 0341.28.71.30 - fax 0341.28.70.34
E-mail: ordineararchitettilecco@tin.it

Ordine degli Architetti della Provincia di Lodi

Via Tiziano Zalli, 5 - 26900 Lodi
Tel. 0371.43.06.43 - fax 0371.43.22.96
E-mail: ordarch.lodi@tiscalinet.it

Ordine degli Architetti della Provincia di Mantova

Via XX Settembre, 31 - 46100 Mantova
Tel. 0376.32.80.87 - fax 0376.36.09.04
E-mail: architettimantova@archiworld.it

Ordine degli Architetti della Provincia di Milano

Via Solferino, 19 - 20121 Milano
Tel. 02.62.53.41 - fax 02.62.53.42.09
E-mail: concorsi@ordineararchitetti.mi.it

Ordine degli Architetti della Provincia di Sondrio

Via Pergole, 8 - 23100 Sondrio
Tel. e fax 0342.51.48.60
E-mail: architettisondrio@archiworld.it

PRESENTAZIONE

La pubblicazione dei “Criteri interpretativi e applicativi delle tariffe professionali” si propone di perfezionare e migliorare l’applicazione delle norme riguardanti la Tariffa professionale istituita a livello nazionale con la Legge 143/1949.

Intende inoltre adeguare le regole che individuano le competenze economiche degli architetti ad una realtà professionale in continua evoluzione individuando i corrispettivi delle prestazioni professionali che non sono contemplati dalla tariffa vigente e, in genere, non uniformemente applicati.

Vuole essere un preciso riferimento per gli architetti, per i tecnici delle amministrazioni, per gli Ordini professionali e riaffermare la certezza che il corretto rapporto tra prestazione e servizio sia alla base del rapporto fiduciario tra il committente e il professionista, del quale la parcella è lo strumento di riconoscimento del lavoro professionale svolto.

La Consulta Regionale Lombarda ritiene assai positivo che la presente pubblicazione valorizzi un lavoro durato alcuni anni, che ha conseguito l’importante risultato di analizzare e mettere a confronto l’applicazione della tariffa professionale nell’ambito di tutti gli Ordini provinciali lombardi.

Gli esiti di coordinamento sono pienamente condivisi dalla grande maggioranza degli Ordini lombardi. Gli Ordini di Bergamo, Pavia e Varese, pur approvando i propositi ed il merito della seguente pubblicazione, hanno optato per un’adozione differita e progressiva a salvaguardia di alcune specificità connesse alle proprie modalità di applicazione, con l’intento di provvedere a ulteriori integrazioni e chiarimenti ai documenti già trasmessi ai propri iscritti.

La Consulta, infine, esprimendo apprezzamento per l’importante contributo ringrazia la Commissione Tariffa e Professione, il C.N.A., gli Ordini provinciali e tutti coloro, colleghi e personale tecnico che hanno reso possibile questa importante pubblicazione.

Il Presidente della Consulta Regione
Lombarda degli Ordini degli Architetti
Emiliano Campari

INDICE

1. Acconti su preventivi di parcella in corso d'opera	pag. 1
2. Adeguamento ISTAT per prestazioni urbanistiche	pag. 1
3. Arredamento	pag. 1
4. Arredo urbano	pag. 2
5. Asfaltature, ricarichi stradali, etc.	pag. 2
6. Barriere Architettoniche	pag. 2
7. Catasto	pag. 3
8. Certificato di regolare esecuzione	pag. 7
9. Cimiteri	pag. 7
10. Classi e categorie edilizie	pag. 7
11. Collaudo	pag. 8
12. Consulenza alla compravendita di terreni	pag. 9
13. Decreto legislativo n. 494/1996 (responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione e coordinatore per l'esecuzione dei lavori)	pag. 9
14. Demolizioni (incarico specifico)	pag. 13
15. Denuncia di inizio attività	pag. 13
16. Direzione artistica	pag. 16
17. Impianti sportivi	pag. 16
18. Importo dei lavori	pag. 16
19. Importo dei lavori superiore a Lire 5 miliardi (€ 2.576.437,65)	pag. 17
20. Incarico a più professionisti - Collegio	pag. 17
21. Incarico assolto in gruppo	pag. 17
22. Incarico interrotto e incarico parziale (artt. 10 e 18 della Tariffa Professionale)	pag. 17
23. Incarico parziale - Maggiorazione	pag. 21
24. Interpolazione lineare	pag. 21
25. Liquidazione della Commissione Parcelle	pag. 21
26. Maggiorazione degli onorari	pag. 22
27. Minimi di tariffa - Inderogabilità	pag. 22
28. Modifiche al progetto - Perizie suppletive - Varianti in corso d'opera	pag. 24
29. Onorari a discrezione	pag. 26
30. Onorari a vacanza	pag. 26
31. Opere ricadenti in più classi e/o categorie	pag. 26
32. Opere ripetute	pag. 27
33. Particolari costruttivi e decorativi	pag. 27
34. Parzializzazione di aliquote di Tabella B	pag. 27
35. Prestazioni aggiuntive	pag. 27
36. Prestazioni complete (art. 16 della Tariffa Professionale)	pag. 28
37. Prestazioni in condizioni di particolare disagio	pag. 30
38. Preventivo particolareggiato	pag. 30
39. Preventivo sommario	pag. 30
40. Progettazione integrale e coordinata	pag. 30
41. Progetto di fattibilità	pag. 38
42. Progetto di massima	pag. 38
43. Progetto esecutivo	pag. 39
44. Progetto per l'ottenimento di concessione edilizia	pag. 39
45. Progetto secondo la Legge Merloni-ter	pag. 39
46. Progetto stralcio	pag. 41
47. Relazione tecnica (Legge 10/1991)	pag. 42
48. Rilievo	pag. 43

49. Rimborso spese per uso di auto propria	pag. 43
50. Sommatoria di aliquote	pag. 43
51. Spese e compensi accessori (artt. 4, 6 e 13 della Tariffa Professionale)	pag. 43
52. Strutture	pag. 45

1. Acconti su preventivi di parcella in corso d'opera

Gli acconti in corso d'opera devono corrispondere, di norma, alle varie fasi del lavoro svolto, in base all'art. 9 della Tariffa Professionale.

Nel caso di Disciplinari d'Incarico (anche con Enti Pubblici) in cui si prevedano rate di acconto per importi maggiori delle pure aliquote di Tabella B effettivamente svolte, di norma prevalgono i patti.

Nel caso di eventuale contestazione, si rammenta che il sopracitato art. 9 della Tariffa Professionale prevede l'anticipazione al Professionista anche dell'intero importo previsto per le spese, a titolo di "deposito".

E' ovvio che, in questo caso, le successive parcella di acconto conterranno le rispettive percentuali dei soli onorari, come previsti nella sopracitata Tabella B.

2. Adeguamenti ISTAT per prestazioni urbanistiche

Gli adeguamenti in base ISTAT, di cui alla Circolare Ministero LL.PP. del 10/02/1976 n. 22, si applicano all'importo costituito dalla somma degli onorari di Tabella A e delle spese di Tabella B.

In pratica: (onorari Tab. A + spese Tab. B) x percentuale ISTAT.

L'indice ISTAT viene pubblicato mensilmente sul bollettino regionale di informazione AL.

3. Arredamento

Le prestazioni di "arredamento" devono, di norma, essere compensate in base alla classe I/e della Tariffa Professionale.

A questo riguardo va precisato che:

- a) Le opere di natura edile corrente, costituenti la base dell'arredamento vero e proprio, devono essere considerate come appartenenti alle categorie "c" o "d" (ad esempio murature, intonaci, rasature a gesso, pavimenti e rivestimenti, normali impianti, etc.), mantenendo invece nella categoria "e" gli importi per voci più attinenti all'arredamento vero e proprio (decorazioni, studi di arredi fissi o mobili, ed in genere l' "architettura degli interni").
- b) Qualora l'arredamento si concretizzi con il solo impiego di prodotti finiti tratti dal mercato (lampade, oggettistica varia, etc.), all'importo dei costi si dovrà applicare l'aliquota afferente le prestazioni per progetto di massima e preventivo sommario. Sono altresì ammessi compensi ulteriori, da valutarsi comunque caso per caso, che possono riconoscersi in altre prestazioni di Tabella B, anche se considerate parzialmente, quali ad esempio:
 - quando la composizione o l'assemblaggio dei pezzi acquistati richiedano un intervento di esecutività, si applica la voce c) parzializzata fino ad un massimo del 50% (elementi modulari per cucine, bagni, etc.);
 - quando la posa in opera dei manufatti richieda una effettiva Direzione Lavori, si applica la voce g) parzializzata fino ad un massimo del 50%;
 - eventuali capitolati e contratti, se richiesti, vengono compensati con la relativa aliquota f);
 - eventuali ricerche di mercato relative a prodotti di serie, costituenti apposita documentazione, e/o richiedenti apposite visite e trasferte, saranno compensate a vacazione.
- c) Qualora ai prodotti acquistati dal mercato si aggiungano mobili ed oggetti fatti eseguire su disegno, per questi verranno considerate le prestazioni effettivamente svolte con le seguenti avvertenze:
 - alle prestazioni parziali descritte al punto b), si applicherà la percentuale di Tabella A relativa all'importo complessivo dei costi degli oggetti tratti dal mercato, sommati ai costi dei mobili eseguiti su disegno;
 - per i compensi relativi ai mobili eseguiti su disegno, si assumerà la percentuale suddetta applicandola alle sole prestazioni parziali che non siano già state compensate in base al punto precedente.
- d) Qualora l'arredamento si concretizzi nell'impiego di opere d'arte o di antiquariato, si farà luogo ad onorari a discrezione o a vacazione, per consulenza.

4. Arredo urbano

Per la sua complessità, la voce “Arredo urbano” dà luogo a frequenti equivoci ed incertezze di interpretazione, non solo tariffarie.

Rientrano in questa definizione i parchi (pubblici e privati), le sistemazioni ed il disegno di vie e piazze, il progetto di elementi di arredo vero e proprio, il progetto di facciate di edifici nel loro insieme ripetute come “quinte scenografiche”, in genere l’ “architettura di esterni”, la progettazione dei “vuoti urbani” e degli spazi aperti, con i relativi impianti.

Non rientrano invece nella voce “Arredo urbano” le semplici sistemazioni di spazi accessori e le opere di urbanizzazione primaria normale, senza particolari contenuti decorativi o di “arredo”.

Gli importi a base dei compensi per Arredo urbano vanno di norma divisi per categorie di appartenenza, in relazione anche all’entità delle opere, precisando che opere di piccola entità possono essere compensate in un’unica categoria o accorpate alla categoria prevalente.

In particolare:

a) Architettura del verde e delle piantumazioni:

- parchi e giardini Cat. I/d
- opere decorative (particolari su disegno) Cat. I/e

b) Strade e piazze:

- per opere ordinarie e con finiture uniformi Cat. VI/b
- per opere di pavimentazioni particolari, su disegno Cat. I/d
- per opere decorative di arredo (particolari su disegno quali fontane, panchine, etc.) Cat. I/e
- per fognature ed acquedotti Cat. VIII
- architettura scenografica (studio e decorazione di facciate, spazi urbani, etc.) Consulenza “a discrezione”

c) Illuminazione:

- per lay-out di reti ed impianti Cat. III/c
- per progetti di parti ed elementi decorativi Cat. I/e

d) Elementi di arredo:

si procederà in analogia all’arredo di interni, con l’avvertenza che la Direzione Lavori va sempre compensata per intero.

Ove ricorrano le condizioni di ripetizione dei medesimi elementi, anche decorativi (ad esempio oggetti di arredo vari), il relativo compenso va calcolato sulla base dei criteri dell’art. 1 del D.M. 21/08/1958 (v. punto n. 32: “Opere ripetute”).

5. Asfaltature, ricarichi stradali, etc.

Per le opere di cui alla presente scheda, il compenso della sola progettazione sarà da valutare con aliquote della classe VI, applicando una riduzione nella misura del 25%.

Per interventi di questo tipo, le prestazioni parziali di Tabella B: a), c), e), di cui all’art. 19 della Tariffa professionale, possono concretizzarsi in tutto o in parte, in descrizioni esaurienti delle opere da eseguirsi, in luogo di elaborati grafici.

6. Barriere architettoniche

Per progetti specifici di adeguamento degli edifici alla vigente normativa relativa al superamento delle barriere architettoniche, si farà riferimento alla classe e categoria dell’edificio.

In caso di progettazione ex novo (edificio, strada, etc.), la prestazione è da ritenersi già compresa nell’onorario: v. punto n. 35: “Prestazioni aggiuntive”.

7. Catasto

Premesso che:

- la presente proposta è da considerarsi come “orientamento” e costituisce minimo inderogabile, comprensivo delle spese;
- gli onorari, così come proposti nella seguente tabella, valgono per le operazioni sotto elencate; prestazioni svolte insieme ad altre, o aventi caratteristiche di impegno o che richiedano ingenti spese vive, verranno valutate caso per caso;
- in linea di massima tutte le prestazioni inerenti a pratiche catastali vanno compensate a discrezione, data la complessità delle operazioni e delle procedure;
- i diritti catastali devono essere sempre esposti a piè di lista.

Tutto ciò premesso:

gli onorari per pratiche catastali dovranno essere fissati a discrezione sulla base di una tabella relativa ai minimi corrispondenti alle varie operazioni elementari eseguite su ogni unità immobiliare, calcolando nel seguente modo.

A) Tipo di frazionamento

L'onorario deve essere esposto a discrezione, ai sensi dell'art. 5 della Tariffa Professionale, come sommatoria dei compensi di ciascuna prestazione sotto indicata, in aggiunta alle spese e compensi accessori di cui agli artt. 4 e 6 della stessa Tariffa Professionale (vedi successivo punto D).

1. Per indagine catastale presso l'U.T.E., ricerca punti fiduciali mod. 51 (esclusa la ricognizione in sito e/o la costituzione di punti fiduciali)	Lit. 400.000	(€ 206,58)
2. Prima stazione tacheometrica fino a 10 punti rilevati con 3 punti fiduciali	Lit. 500.000	(€ 258,23)
3. Ogni punto in più rilevato, oltre i primi 10, compresi i ribattuti o i punti fiduciali	Lit. 30.000	(€ 15,49)
4. Ogni stazione in più		
- di transito	Lit. 150.000	(€ 77,47)
- di rilievo	Lit. 340.000	(€ 175,60)
5. Ogni punto fiduciale in più, oltre ai 3 suddetti	Lit. 170.000	(€ 87,80)
6. Per ogni particella catastale ricavata dal frazionamento con calcolo superfici nominali (escluso calcolo superfici reali)	Lit. 50.000	(€ 25,82)
7. Elaborazione e redazione tipo, copia e deposito al comune, all'U.T.E.	Lit. 1.000.000	(€ 516,46)
8. Tracciamento o picchettamento delle linee rosse derivanti dal frazionamento di linee nere di riconfinazione: per ogni picchetto	Lit. 80.000	(€ 41,32)
9. Per misurazione e calcolo delle superfici reali		
- Aree fabbricabili	al mq. Lit. 500	(€ 0,26)
- Aree agricole	al mq. Lit. 80	(€ 0,041)
10. Monografia dei punti fiduciali	per ogni punto Lit. 170.000	(€ 87,80)

B) Formazione di piani o tipi parcellari

Elaborati:

- Relazione esplicativa;
- Mappe catastali con indicate le superfici da espropriare e l'elenco dei proprietari (piano parcellare);
- Calcolo dell'indennità d'esproprio;
- Eventuale stato di consistenza.

Nota: concordare preventivamente le vacanze.

L'onorario deve essere esposto a discrezione, ai sensi dell'art. 5 della Tariffa Professionale, calcolandolo come segue:

1. Accesso all'U.T.E. per esame delle proprietà oggetto dell'esproprio, suoi confini, consistenza, identificazione (eventuale richiesta dell'estratto di mappa e successivo accesso all'U.T.E. per il suo ritiro):
 - Vacanze (n° x Lit./h) Lit. (€)
 - Spesa visura ed estratto Lit. (€)
 - Viaggi (Km x Lit./Km.) Lit. (€)
2. Sopralluogo per esame dell'area, natura del terreno, piantagioni, stato di consistenza dei terreni e/o fabbricati - incontri con l'Amministrazione - perimetrazione aree:
 - Vacanze (n° x Lit./h) Lit. (€)
 - Spesa visura ed estratto Lit. (€)
 - Viaggi (Km x Lit./Km.) Lit. (€)
3. Stesura del piano parcellare - calcolo delle superfici - relazione, etc.:
 - Vacanze (n° x Lit./h) Lit. (€)
 - Vacanze aiutante (n° x Lit./h) Lit. (€)
 - Spesa di cancelleria, copie, etc. Lit. (€)
 - Particelle inferiori a 55 mq. (art. 34 T.P.) Lit. (€)
 - Particelle superiori a 500 mq. (art. 34 T.P.) Lit. (€)
4. Calcolo delle indennità ripartite per ogni singola Ditta secondo parametri legislativi o di mercato in vigore:
 - Stima sommaria (art. 24 - Tab. F - Cat. I)
Cumulo delle indennità x Tab. F x 0,5 (stima sommaria) Lit. (€)
 - Spese conglobate (art. 13) Lit. (€)
 - Totale onorario e spese Lit. (€)

C) Onorari per prestazioni d'accatastamento terreni e fabbricati

Fatto salvo quanto previsto dalla Tariffa Professionale per quanto concerne prestazioni ed onorari di cui all'oggetto (applicando in ogni caso la maggiorazione di cui all'art. 34 - lettera b), per le prestazioni non previste in Tariffa, ovvero per:

- inserimento in mappa;
- accatastamento terreni e fabbricati;

si applicheranno i seguenti onorari C1, C2, C3, da esporre in parcella sempre a discrezione, ai sensi dell'art. 5 della Tariffa Professionale, facendo attenzione alle Note riportate ai punti C1 e C2.

C1) Tipo mappale

Onorario da applicare solo per tipi mappali relativi ad ampliamenti inferiori al 50% dall'esistente, con abitabilità/agibilità anteriore al 1985 e per tutte le pratiche di Condono Edilizio (L. n° 47/85).

L'onorario deve essere esposto a discrezione, ai sensi dell'art. 5 della Tariffa Professionale, calcolandolo come sommatoria dei compensi sottoindicati e per ciascuna prestazione, in aggiunta alle spese e compensi accessori di cui agli artt. 4 e 6 della Tariffa Professionale (vedi successivo punto D).

Tipo mappale: secondo le nuove procedure dei punti fiduciali di cui alla Circolare Ministeriale n. 2 del 15/01/1987 - vedasi voce A "Tipo di frazionamento" punti 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 10

Compenso minimo Lit. 2.000.000 (€ 1.032,91)

C2) Tipo mappale

Onorario da applicare per le prestazioni relative ai tipi mappali eseguiti con la nuova normativa.

Applicare riduzione in caso di villetta singola (unica UIU).

L'onorario deve essere esposto a discrezione, ai sensi dell'art. 5 della Tariffa Professionale, calcolandolo come sommatoria dei compensi sotto indicati per ciascuna prestazione, in aggiunta alle spese e compensi accessori di cui agli artt. 4 e 6 della Tariffa Professionale (vedi successivo punto D).

1. Per indagine catastale presso l'U.T.E., ricerca punti fiduciali mod. 51 (esclusa la ricognizione in sito e/o la costituzione di punti fiduciali)	Lit. 400.000	(€ 206,58)
2. Prima stazione tacheometrica fino a 10 punti rilevati con 3 punti fiduciali	Lit. 500.000	(€ 258,23)
3. Ogni punto in più rilevato, oltre i primi 10, compresi i ribattuti ed i punti fiduciali	Lit. 30.000	(€ 15,49)
4. Ogni stazione in più		
- di transito	Lit. 150.000	(€ 77,47)
- di rilievo	Lit. 340.000	(€ 175,60)
5. Ogni punto fiduciale in più, oltre ai 3 suddetti	Lit. 170.000	(€ 87,80)
6. Suddivisione della particella per delimitazioni del lotto di pertinenza del fabbricato (stralcio di corte) con calcolo delle superfici nominali (escluso calcolo delle superfici reali)	Lit. 50.000	(€ 25,82)
7. Elaborazione e redazione tipo, copie e deposito all'U.T.E. e successivo ritiro	Lit. 800.000	(€ 413,17)
8. Tracciamento o picchettamento delle linee rosse derivanti dal frazionamento e tracciamento di linee nere di riconfinazione: per ogni picchetto	Lit. 80.000	(€ 41,32)
9. Monografia dei punti fiduciali per ogni punto	Lit. 170.000	(€ 87,80)

C3) Catasto fabbricati

L'onorario deve essere esposto a discrezione, ai sensi dell'art. 5 della Tariffa Professionale, calcolandolo come sommatoria dei compensi sotto indicati per ciascuna prestazione in aggiunta alle spese e compensi accessori di cui agli artt. 4 e 6 della stessa Tariffa Professionale (vedi successivo punto D).

Applicare riduzione in caso di villetta singola.

a) Prestazioni per "dichiarazione al N.C.E.U."

Costituite dalle seguenti operazioni:

- rilievi delle unità immobiliari;
- compilazione del Mod. D (dichiarazione di fabbricati unitari);
- compilazione del Mod. D (beni comuni non censibili) se richiesto;
- compilazione del Mod. 57 (prontuario dei numeri di mappa);
- compilazione del Mod. 1/Na - parte I - (dichiarazione di F.U.);
- compilazione del Mod. 1/N - parte II - (dichiarazione di U.T.);
- compilazione del Mod. 2/N - parte I - (nel caso di fabbricati industriali o commerciali);
- stesura di elaborato planimetrico C.E.U.;
- stesura di planimetria su Mod. BN millimetrato.

1. Semplice visura catastale		
Per 1 unità immobiliare	Lit. 400.000	(€ 206,58)
Per ogni visura superiore ad 1 se contemporanee	Lit. 100.000	(€ 51,65)
2. Variazioni di scheda catastale per ogni U.I. abitativa		
Fino al numero di 5	cad. Lit. 550.000	(€ 284,05)
Oltre le 5 UU.II. abitative	cad. Lit. 350.000	(€ 180,76)
Oltre le 10 UU.II. abitative	cad. Lit. 160.000	(€ 82,63)
Per ogni U.I. con diversa destinazione d'uso		
Fino al numero di 5	cad. Lit. 790.000	(€ 408,00)
Oltre le 5 UU.II. abitative	cad. Lit. 480.000	(€ 247,90)
Oltre le 10 UU.II. abitative	cad. Lit. 320.000	(€ 165,27)

- | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|------------|
| 3. Nuovo accatastamento per ogni U.I. abitativa | | | |
| Fino al numero di 5 | cad. | Lit. 750.000 | (€ 387,34) |
| Oltre le 5 UU.II. abitative | cad. | Lit. 450.000 | (€ 232,41) |
| Oltre le 10 UU.II. abitative | cad. | Lit. 300.000 | (€ 154,94) |
| Per ogni U.I. con diversa destinazione d'uso | | | |
| Fino al numero di 5 | cad. | Lit.1.100.000 | (€ 568,10) |
| Oltre le 5 UU.II. abitative | cad. | Lit. 500.000 | (€ 258,23) |
| 4. Unità immobiliare a garage privato o posto macchina | | | |
| A seconda del numero e della complessità da Lit. 200.000 a Lit. 500.000 (da € 103,29 a € 258,23) | | | |
| 5. Unità immobiliare di classe B: alberghi, collegi, pensioni, ospedali, colonie e similari: | | | |
| fino a mq. 200 per piano | ogni piano | Lit. 800.000 | (€ 413,17) |
| da mq. 201 a mq. 500 per piano | ogni piano | Lit.1.000.000 | (€ 516,46) |
| oltre i mq. 500, aumento al mq. di | | Lit. 1.600 | (€ 0,826) |
| 6. Per denuncia di variazione di edifici esistenti già censiti: vale la tariffa dei compensi di cui sopra aumentata della visura (voce A1). | | | |
| 7. Elaborazione proposta classamento con programma DOCFA per categorie classamento A, B, C, da Lit. 200.000 (€ 103,29) per U.I. a Lit. 300.000 (€ 154,94), a seconda delle dimensioni e con riduzione del 20% per ripetitività | | | |
| Per cat. D, E, si applica la Tabella F (stima) in caso di perizie sommarie; ridotta del 20% con relazione estimativa a parte, e del 40% se la stima è riassunta nel DOCFA. | | | |
| b) Altre prestazioni | | | |
| 1. Memorie tecniche necessarie al Notaio per stesura del rogito | | Lit. 500.000 | (€ 258,23) |
| 2. Assistenza tecnica, con presenza al rogito (da valutarsi in base alla complessità o impegno). | | | |
| Redazione del disegno di insieme con evidenziati gli accorpamenti immobiliari | minimo | Lit. 200.000 | (€ 103,29) |
| 3. Denuncia demolizione | minimo | Lit. 200.000 | (€ 103,29) |
| 4. Compilazione ulteriori moduli | ciascuno | Lit. 100.000 | (€ 51,65) |
| 5. Formazione di millesimi di proprietà: | | | |
| - per fabbricati da 1 a 5 U. | per unità | Lit. 500.000 | (€ 258,23) |
| - per fabbricati da 6 a 10 U. | per unità | Lit. 200.000 | (€ 103,29) |
| - per fabbricati da 11 a 20 U. e oltre | per unità | Lit. 100.000 | (€ 51,65) |
| 6. Formazione del regolamento del condominio | minimo | Lit.1.000.000 | (€ 516,46) |

D) Spese da considerarsi a parte

Nei compensi dei precedenti punti A) e C) non sono comprese le seguenti eventuali operazioni o prestazioni, da compensare a parte a vacazione sulla base degli importi deliberati con Decreto 3/9/97, n. 417 in vigore dal 4/12/97 (da concordare preventivamente).

- Esecuzione di poligoni principali di collegamento necessario per operare nella zona di rilievo;
- triangolazione o trilaterazioni, nonché le eventuali intersezioni dirette e inverse, apertura e chiusura a terra, riduzione al centro di stazioni ed altro;
- ricognizione in sito dei punti fiduciali, verifica della loro rispondenza, eventuale costituzione dei nuovi punti fiduciali;
- domanda di riunioni mappali;
- verifica e controllo in sito dei tipi mappali o di frazionamento in contraddittorio con tecnico catastale;
- rielaborazione dei tipi sospesi dall'U.T.E. per sopravvenuta variazione o modifiche dei dati specifici;
- deposito o ritiro del tipo di frazionamento presso i Comuni di appartenenza per notifica;
- pratica ruralità sull'immobile;
- elaborazione e presentazione di domanda voltura al N.C.E.U. e al N.C.T.;

- verifica delle planimetrie utili al calcolo dei millesimi di proprietà qualora queste siano fornite dal Committente;
- rilievo in luogo delle superfici e stesura delle relative planimetrie utili al calcolo dei millesimi di proprietà

E) Particolari condizioni

- Particolare urgenza: va compensata con l'aumento del 15% dell'onorario a discrezione, ai sensi dell'art. 2 della Tariffa Professionale, salvo diversa pattuizione fra le parti.
- Per condizioni operative di particolare difficoltà e disagio ambientale (terreno accidentato): maggiorazione del 50% dei compensi A) e C).

Tutta la documentazione eventuale e precedente agli elaborati prettamente catastali, quali rilievi, vulture, atti legali, etc., è da rimborsarsi a parte (e con documentazione giustificativa da esibire).

Gli importi sopra indicati sono aggiornati al 31/12/2000 e sono soggetti ad indicizzazione.

8. Certificato di regolare esecuzione

La redazione di Certificati di Regolare Esecuzione, da parte del Direttore dei Lavori, ai sensi del 3° comma dell'art. 5 della Legge 10/12/1981, n.741, qualora sia sostitutivo del Certificato di Collaudo, è da compensare con l'80% di quanto comporterebbe ad un collaudatore di opere progettate e dirette da altri, secondo l'art. 19-b della Tariffa Professionale, senza riparto; l'onorario è da esporre a discrezione.

Compete altresì il rimborso di cui agli articoli 4 e 6 della Tariffa Professionale, eventualmente conglobato ai sensi dell'art. 13 oppure i rimborsi relativi alle trasferte, compensi a vacanza per i trasferimenti, spese di trasporto e vitto, etc., potranno essere esposti a piè di pagina, con una competenza minima esposta a discrezione, pari a Lit. 600.000 (anno 2000, € 309,87) soggetta ad aggiornamento in base all'indice ISTAT.

9. Cimiteri

In considerazione dei mutati riferimenti culturali e delle nuove tecniche costruttive, si suggerisce di adottare il seguente schema, con l'avvertenza che esso deve essere sempre adeguato al singolo caso ed alla effettiva prestazione svolta.

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1. Opere di impianto generale funzionali alla costruzione di opere singole o ripetitive, colombari, ossari, portici e similari | Cat. I/c |
| 2. Monumenti funerari e/o cappelle di famiglia improntate a semplicità di forma e di corrente tecnica costruttiva, nonché le opere di cui al punto 1, quando richiedono un maggiore impegno di progettazione | Cat. I/d |
| 3. Per le opere di cui al precedente punto 2, ove prevalga la parte decorativa ed ornamentale | Cat. I/e |

Si ribadisce l'opportunità di stipulare comunque un Disciplinare di Incarico con l'indicazione, quanto meno, della classe e della categoria.

10. Classi e categorie edilizie

Opere della classe I - Cat. a: preso atto che gli edifici rurali e industriali "improntati a massima semplicità" non sono più rispondenti alla prassi edilizia attuale, si considerano tali tipologie di "importanza costruttiva corrente" e pertanto appartenenti, di norma, alla successiva Cat. b.

Opere della classe I - Cat. b: preso atto che normativa e standards costruttivi attuali impongono un impegno progettuale maggiore rispetto a quello cui faceva riferimento il legislatore, le opere elencate in questa categoria sono, di norma, da considerarsi di "importanza maggiore" e pertanto appartenenti alla successiva Cat. c.

Opere della classe I - Cat. c: tutte le opere elencate in questa categoria che presentino “rilevante importanza tecnica ed architettonica”, sono, di norma, da considerarsi appartenenti alla successiva Cat. d, anche se questa non le elenca tra le tipologie previste.

Prestazioni urbanistiche di cui alla classe I - Cat. d: vengono valutate in base alla circolare Ministeriale LL.PP. n. 6679 del 01/12/1969 e successivi aggiornamenti.

Interventi di restauro di cui alla classe I - Cat. d: si definiscono “di restauro” tutti gli interventi che investono edifici con vincolo specifico o a questo assimilabili per importanza storico-artistica.

Interventi di manutenzione in senso proprio: interventi che riguardino la conservazione (o la sostituzione conforme di parti) dell’esistente senza interventi innovativi:

- Si considerano appartenenti alla Classe I - Cat. b - se attinenti ad edifici di importanza corrente.
- Si considerano appartenenti alla Classe I - Cat. c - se attinenti ad edifici con vincolo specifico architettonico o comunque a questi assimilabili per importanza storico-artistica (sempreché non costituiscano di per sé interventi di restauro).

Per interventi di questo tipo, le prestazioni parziali a-c-e, di cui alla Tab. B dell’art. 19, possono concretizzarsi, in tutto o in parte, in descrizioni esaurienti delle opere da eseguirsi, in luogo di elaborati grafici.

Strutture di cui alla classe I - Cat. f-g: le opere appartenenti a questa categoria sono costituite, oltre che dalle strutture vere e proprie, anche dalle opere occorrenti per realizzare tali strutture (scavi, casserature, etc.) nonché da tutti gli elementi oggetti di calcolo specifico a norma di legge (muri portanti in laterizio, elementi strutturali in ferro, etc.).

11. Collaudo

Collaudo statico

A norma dell’art. 5 lettera h) della Tariffa Professionale, il collaudo statico (eseguito ai sensi della Legge 05/11/1971, n. 1086) di opere in cemento armato normale o precompresso e, per analogia, di quelle a struttura metallica, legno e similari, è da compensarsi a discrezione.

L’ordine di grandezza può determinarsi applicando il doppio dell’aliquota i) della Tab. B della Tariffa alla percentuale della Tabella A, classe IF o Ig, corrispondente all’importo delle strutture, senza maggiorazione per incarico parziale.

I compensi accessori e le spese (artt. 4 e 6 della Tariffa Professionale) possono essere conglobati in un’unica percentuale secondo il criterio in uso per i lavori per i quali è richiesto il compenso, appunto, a percentuale.

Il compenso minimo, comprensivo di onorario e spese, non dovrà comunque essere inferiore a Lit. 2.000.000 (€ 1.032,91).

L’importo suddetto, fissato per l’anno 1999, sarà soggetto ad aggiornamento in base all’indice ISTAT.

Collaudo amministrativo

L’onorario spettante per il Collaudo amministrativo sarà da valutare in base alle aliquote della Tabella C della Tariffa Professionale, mettendo poi in conto le seguenti maggiorazioni introdotte dal D.M. 18/09/1967 n. 17321:

- maggiorazione del 30% per collaudi in corso d’opera (art. 2);
- maggiorazione del 20% per la redazione sia del giudizio riservato sulla condotta dei lavori da parte dell’Impresa, sia della relazione generale sui rapporti tra Stato ed Ente (art. 7);
- maggiorazione per revisione tecnico - contabile:
 - Lit. 10.000 (€ 5,16) per ogni pagina dei libretti delle misure;
 - Lit. 15.000 (€ 7,75) per ogni pagina dei registri di contabilità e sommari (questi ultimi importi, qui adottati per equità, costituiscono un aggiornamento degli importi analoghi indicati nel citato Decreto all’art. 6).

Rimborso forfettario delle spese: 30% per incarico conferito a fine lavori: 60% per incarico conferito in corso d’opera.

Qualora il collaudo di un'opera riguardi vari tipi di lavoro, distinti per contratti e contabilità, gli onorari verranno determinati separatamente in base ai singoli importi dei vari contratti.

12. Consulenza alla compravendita di terreni

Le prestazioni del professionista devono riguardare esclusivamente le consulenze ed i pareri di carattere tecnico previsti dall'ordinamento professionale e relativi pertanto, nel caso specifico, all'esame dello stato e della consistenza del bene, alla sua stima ed alla valutazione delle sue prerogative urbanistiche-edilizie.

I dati tecnici formulati dal professionista potranno essere usati come supporto dalla Committenza per le pratiche di compravendita o illustrati direttamente ad eventuali acquirenti segnalati dalla Committenza stessa.

Sulla base dell'art. 5 della Tariffa Professionale, non essendo possibile applicare il criterio di analogia per la valutazione della prestazione, **l'onorario per la consulenza alla compravendita di terreni è stabilito a discrezione.**

La discrezione potrà essere quantificata orientativamente sulla base delle vacanze occorse e delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

Non rientrano nelle prestazioni professionali dell'architetto le attività di carattere promozionale e di carattere immobiliare-commerciale finalizzate alla vendita dei terreni.

Pertanto, nel caso specifico, non riguardano la professione di architetto né le pratiche per "contattare gli operatori della zona per acclarare le possibilità di vendita dei diversi lotti" né quelle necessarie a "pervenire alla vendita dei diversi lotti di terreno edificabile" determinandone il prezzo di acquisto e le modalità di pagamento.

Tali attività, di competenze esclusive di altre categorie professionali, non possono essere svolte dall'architetto nell'ambito della sua specifica attività professionale e non possono pertanto essere compensate con la Tariffa Professionale.

13. Decreto legislativo n. 494/1996 (responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione e coordinatore per l'esecuzione dei lavori)

Le prestazioni professionali di cui al D.Lgs. n. 494/1996, devono considerarsi aggiuntive rispetto all'attuale quadro prestazionale; trovano corretto riscontro nell'art. 5 della Tariffa Professionale; devono riferirsi all'importo complessivo delle opere suddiviso per singole categorie di lavoro; sono da considerarsi autonome e pertanto non soggette alle maggiorazioni di cui agli artt. 10-16-18 della Tariffa Professionale.

Di seguito viene riportato il testo della Circolare del CNA del 5 luglio 2000 prot. n. 1365.

"Questo Consiglio Nazionale, nella seduta del 24 maggio scorso, ha approvato la proposta di tariffa relativa al D.Lgs. n. 494/96, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 528/99, che, con la proposta di nuova tariffa per i lavori pubblici, Legge n. 109/94 modificata dalla Legge n. 415/98, verrà presentata al Ministero della Giustizia che dovrà approvarla all'interno di un D.M. predisposto di concerto con il Ministero dei Lavori Pubblici, a norma dell'art. 17, comma 14-bis.

La proposta è stata concordata, nel quadro di iniziative comuni, con il Consiglio Nazionale Ingegneri, il quale ha analogamente provveduto alla sua approvazione.

Gli onorari per la sicurezza tengono conto di aliquote di base che, per le prestazioni previste, sommano allo 0,47. Inoltre di vari incrementi quali:

- a) per edifici soggetti a vincolo monumentale e paesistico;
- b) adeguamento del Piano e del Fascicolo;
- c) coordinamento ed organizzazione attività ed informazioni;
- d) fattori di rischio;
- e) onorari minimi fissi.

Gli onorari verranno calcolati rispettivamente alle categorie e classi di cui all'art. 14 della Legge n. 143/49, così come le spese seguiranno le norme della stessa legge, fino alla promulgazione del D.M. di cui sopra.

In attesa dell'emanazione da parte del Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dei Lavori Pubblici, del decreto previsto dall'art. 17, comma 14-bis, si invitano gli Ordini degli Architetti d'Italia a voler dar seguito all'applicazione del calcolo degli onorari relativi al D.Lgs. 494/96 secondo l'allegata tabella B2, tenendo presente l'esempio numerico, anch'esso allegato" (si vedano le tabelle che seguono).

Tabella B2 - Onorari relativi al D.Lgs. 494/96/99						
Agli effetti della determinazione degli onorari valgono le norme contenute nell'art. 14 della L. 143/49						
Fasi	Aliquote di base	Incrementi			Maggiorazioni	Onorario minimo
		Edifici soggetti a vincolo, opere di manutenzione	Incremento per adeguamento del Piano e del Fascicolo, art. 5/1/b	Incremento per coordinamento ed organizzazione attività ed informazione, art. 5/1/c		
PRIME INDICAZIONI E PRESCRIZIONI	0,0200				fino al 50%	400.000 (€ 206,58)
RESPONSABILE LAVORI IN FASE DI PROGETTO	0,0325				fino al 50%	500.000 (€ 258,23)
RESPONSABILE LAVORI IN FASE DI ESECUZIONE	0,0175				fino al 50%	500.000 (€ 258,23)
COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE	0,1500	15%			fino al 50%	1.500.000 (€ 774,69)
COORDINATORE PER L'ESECUZIONE	0,2500	15%	25%	15%	fino al 50%	2.500.000 (€ 1.291,14)
Totale complessivo aliquote	0,4700					
<p>N.B.: le prestazioni sopra esposte non sono soggette all'applicazione della maggiorazione per incarico parziale. Agli onorari a percentuale, come sopra determinati, si applicano le norme contenute nell'art. 13 della L. 143/49.</p>						

Proposta di nuova tariffa L. 415 – Applicazione onorari D.Lgs. 494/96/99

Esempi di calcolo degli onorari (importi in Lire)

EDIFICIO DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE		Incrementi				Onorari
		Aliquote di base	Edifici soggetti a vincolo, opere di manutenzione	Adeguamento del Piano e del Fascicolo, art. 5/1/b	Coordinamento ed organizzazione attività ed informazione, art. 5/1/c	
PRIME INDICAZIONI E PRESCRIZIONI	Opere edili e finiture	I/c	5,553	0,02	-	1.110.600
	Strutture	I/f	5,978	0,02	-	478.240
	Impianto idrico-	III/a	8,125	0,02	-	325.000
	Fognario	III/b	8,738	0,02	-	349.520
	Impianto termico	III/c	11,957	0,02	-	478.280
					SOMMANO	2.741.640
RESPONSABILE LAVORI IN FASE DI PROGETTO	Opere edili e finiture	I/c	5,553	0,0325	-	1.804.725
	Strutture	I/f	5,978	0,0325	-	777.140
	Impianto idrico-	III/a	8,125	0,0325	-	528.125
	Fognario	III/b	8,738	0,0325	-	567.970
	Impianto termico	III/c	11,957	0,0325	-	777.205
					SOMMANO	4.455.165
RESPONSABILE LAVORI IN FASE DI ESECUZIONE	Opere edili e finiture	I/c	5,553	0,0175	-	971.775
	Strutture	I/f	5,978	0,0175	-	418.460
	Impianto idrico-	III/a	8,125	0,0175	-	284.375
	Fognario	III/b	8,738	0,0175	-	305.830
	Impianto termico	III/c	11,957	0,0175	-	418.495
					SOMMANO	2.398.935
COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE	Opere edili e finiture	I/c	5,553	0,15	-	8.329.500
	Strutture	I/f	5,978	0,15	-	3.586.800
	Impianto idrico-	III/a	8,125	0,15	-	2.437.500
	Fognario	III/b	8,738	0,15	-	2.621.400
	Impianto termico	III/c	11,957	0,15	-	3.587.100
					SOMMANO	20.562.300
COORDINATORE PER L'ESECUZIONE	Opere edili e finiture	I/c	5,553	0,25	-	19.435.500
	Strutture	I/f	5,978	0,25	40%	8.369.200
	Impianto idrico-	III/a	8,125	0,25	40%	5.687.500
	Fognario	III/b	8,738	0,25	40%	6.116.600
	Impianto termico	III/c	11,957	0,25	40%	8.369.900
					SOMMANO	47.978.700

N.B.: non sono stati applicati gli incrementi per edifici soggetti a vincolo, etc. e le maggiorazioni relative a fattori di rischio: sugli onorari, come sopra determinati, si applicano le norme contenute nell'art. 13 della L. 143/49.

Proposta di nuova tariffa L. 415 – Applicazione onorari D.Lgs. 494/96/99

Esempi di calcolo degli onorari (importi in €)

EDIFICIO DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE		Incrementi					Somma incrementi	Maggiorazioni	Onorari
		Aliquote di base	Edifici soggetti a vincolo, opere di manutenzione	Adeguamento del Piano e del Fascicolo, art. 5/1/b	Coordinamento ed organizzazione attività ed informazione, art. 5/1/c	Fattori di rischio connessi alla particolarità dell'opera			
PRIME INDICAZIONI E PRESCRIZIONI	Opere edili e finiture	5,553	-	-	-	573,58			
	Strutture	I/c	0,02			246,99			
	Impianto idrico-	I/f	0,02			167,85			
	Fognario	III/a	0,02			180,51			
	Impianto termico	III/b	0,02			247,01			
	Impianto elettrico	III/c	0,02						
							SOMMANO	1.415,94	
RESPONSABILE LAVORI IN FASE DI PROGETTO	Opere edili e finiture	5,553	0,0325			932,06			
	Strutture	I/c	0,0325			401,36			
	Impianto idrico-	I/f	0,0325			272,75			
	Fognario	III/a	0,0325			293,33			
	Impianto termico	III/b	0,0325			401,39			
	Impianto elettrico	III/c	0,0325						
							SOMMANO	2.300,89	
RESPONSABILE LAVORI IN FASE DI ESECUZIONE	Opere edili e finiture	5,553	0,0175			501,88			
	Strutture	I/c	0,0175			216,12			
	Impianto idrico-	I/f	0,0175			146,87			
	Fognario	III/a	0,0175			157,95			
	Impianto termico	III/b	0,0175			216,13			
	Impianto elettrico	III/c	0,0175						
							SOMMANO	1.238,95	
COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE	Opere edili e finiture	5,553	0,15			4.301,83			
	Strutture	I/c	0,15			1.852,43			
	Impianto idrico-	I/f	0,15			1.258,86			
	Fognario	III/a	0,15			1.353,84			
	Impianto termico	III/b	0,15			1.852,58			
	Impianto elettrico	III/c	0,15						
							SOMMANO	10.619,54	
COORDINATORE PER L'ESECUZIONE	Opere edili e finiture	5,553	0,25	25%	15%	10.037,60			
	Strutture	I/c	0,25	25%	15%	4.322,33			
	Impianto idrico-	I/f	0,25	25%	15%	2.937,35			
	Fognario	III/a	0,25	25%	15%	3.158,96			
	Impianto termico	III/b	0,25	25%	15%	4.322,69			
	Impianto elettrico	III/c	0,25	25%	15%				
							SOMMANO	24.778,93	

N.B.: non sono stati applicati gli incrementi per edifici soggetti a vincolo, etc. e le maggiorazioni relative a fattori di rischio: sugli onorari, come sopra determinati, si applicano le norme contenute nell'art. 13 della L. 143/49.

14. Demolizioni (incarico specifico)

Per la demolizione di edifici aggregati ad altri edifici costituenti un agglomerato urbano, le competenze per l'elaborazione del progetto (nel caso in cui fosse necessaria la stesura di elaborati grafici: piante, prospetti, sezioni) saranno compensate con riferimento alla classe e categoria degli edifici da demolire per le corrispondenti aliquote della Tabella A riferite alle prestazioni a) + b) di Tabella B ed eventuale prestazione c), se effettivamente svolta; le competenze inerenti la Direzione Lavori saranno compensate come per le nuove costruzioni.

I rilievi, e la loro stesura grafica, andranno quantificati con le tariffe relative.

Ad integrazione di quanto sopra esposto, occorre precisare alcune circostanze che riguardano casi particolari.

Nell'eventualità di progetto di sola demolizione.

Il valore di riferimento per l'applicazione delle aliquote va ricercato:

- nel costo per demolizioni secondo le valutazioni della Camera di Commercio, quando si tratta di demolizioni correnti;
- nel preventivo di una ditta specializzata (o nella media dei preventivi forniti da ditte specializzate), per demolizioni complesse.

Nel caso di progetto di nuova costruzione che prevede anche la demolizione totale o parziale dei manufatti esistenti.

a) Con specifico progetto di demolizione:

competenze come nel caso precedente, in aggiunta alle competenze per la progettazione della nuova opera;

b) senza specifico progetto di demolizione:

competenze aggiuntive per la sola Direzione dei Lavori, se effettivamente svolta, applicato sul costo della demolizione o, in alternativa, computo degli onorari riferito al valore dell'opera oggetto di progettazione comprensivo dei costi di demolizione.

Si intende che sono sempre applicabili, quando necessario, gli incrementi di cui agli artt. 17 e 21 della Tariffa Professionale.

15. Denuncia di inizio attività

La "Denuncia di inizio attività" rappresenta una procedura per la realizzazione dei progetti edilizi che comporta, per il professionista, prestazioni e responsabilità più ampie che non per le corrispondenti tradizionali procedure.

Le "D.I.A." si possono raggruppare in due principali forme di prestazione: una riferita alle autorizzazioni edilizie, l'altra alle concessioni.

Per quanto riguarda le "D.I.A." che sostituiscono le richieste di autorizzazione edilizia è possibile considerare la prestazione professionale al pari della prestazione necessaria all'ottenimento dell'autorizzazione stessa, valutando però, di volta in volta, la necessità dell'applicazione, da concordare in fase di incarico, delle prestazioni del secondo e terzo comma dell'articolo 21 della Tariffa Professionale.

Articolo 21

Quando per lo studio del progetto sommario si richiedono dal committente elaborati con soluzioni distinte e diverse il compenso dovuto al professionista è valutato discrezionalmente, e può anche arrivare fino al doppio delle aliquote dell'art. 19, lettere a) e b).

Il compenso può parimenti essere aumentato fino al doppio delle rispettive aliquote parziali, quando l'opera, sia per speciali difficoltà di progetto e di esecuzione, sia per rispondere a prescrizioni di legge, richieda uno sviluppo di elaborati tecnici superiori al normale.

Analogamente possono aumentarsi fino al doppio le aliquote delle lettere a), c) e g) quando si tratta di lavori di trasformazione di fabbricati o di impianti richiedenti maggiori prestazioni di assistenza ai lavori.

Allorché la “D.I.A.” sostituisce la concessione edilizia (la cosiddetta “superDIA”) l’applicazione del secondo comma dell’art. 21 per le voci c) e g) della Tabella B è in ogni caso dovuta nella misura massima, valutando, di volta in volta, la necessità dell’applicazione, da concordare in fase di incarico, delle prescrizioni del terzo comma dell’art. 21 della Tariffa Professionale e del secondo comma anche per le altre voci di Tabella B.

Inoltre è sempre consigliabile non ricorrere al conglobamento delle spese e dei compensi accessori secondo i criteri dell’art. 13: è certamente più congrua l’applicazione del conteggio “a piè di lista” per le spese di cui all’art. 6 e del criterio “a vacanza” per i compensi accessori di cui all’art. 4. Infatti, per le prestazioni di questa natura è quasi sempre inevitabile un significativo impegno nei rapporti con la pubblica amministrazione e nello sviluppo di elaborati non canonici, sproporzionato in rapporto con il valore delle opere (vedi artt. 4 e 6 della Tariffa Professionale).

Esempi:

D.I.A. per opere soggette ad autorizzazione: **incarico completo.**

- Importo dei lavori
- Classe e categoria
- Percentuale di Tabella A
- Prestazioni di Tabella B: a), b), c), d), e), f), g), i), l).
- Art. 21, secondo comma (se preventivamente concordato con il committente): le aliquote della Tabella B possono essere incrementate fino al doppio.
- Art. 21, terzo comma (se preventivamente concordato con il committente): le aliquote a), c) e g) della Tabella B possono essere incrementate fino al doppio.
- Compensi accessori “a vacanza” (in funzione del tempo impiegato), art. 4.
- Spese “a piè di lista” (documentate), art. 6.

D.I.A. per opere soggette ad autorizzazione: **incarico parziale.**

- Importo dei lavori
- Classe e categoria
- Percentuale di Tabella A
- Prestazioni di Tabella B: a), b).
- Art. 21, secondo comma (se preventivamente concordato con il committente): le aliquote della Tabella B possono essere incrementate fino al doppio.
- Art. 21, terzo comma (se preventivamente concordato con il committente): l’aliquota a) della Tabella B può essere incrementata fino al doppio.
- Incremento del 25% per incarico parziale (da scomputare successivamente in caso di completamento di incarico).
- Compenso per presentazione documentazione D.I.A. “a discrezione” (acconto sull’eventuale completamento d’incarico), secondo il calcolo: un mezzo della voce c) della Tabella B più 25% per incarico parziale, dove la voce c), se preventivamente concordato con il committente, può essere incrementata fino al doppio ai sensi dell’art. 21, secondo comma e fino al doppio anche ai sensi dell’art. 21, terzo comma.
- Compensi accessori “a vacanza” (in funzione del tempo impiegato), art. 4.
- Spese “a piè di lista” (documentate), art. 6.

Schema di calcolo delle competenze secondo le norme della Tariffa Professionale.

Prestazione completa, con tutte le maggiorazioni.

Costo dell'opera Lit. 100.000.000 (€ 51.528,75)

Classe categoria delle opere: I/d Costruzioni edilizie

Percentuale da applicare "Tabella A": 15,3303% Parcella base Lit. 15.330.300 (€ 7.899,51)

Prestazioni parziali "Tabella B"

a) Progetto di massima	0,10
b) Preventivo sommario	0,02
c) Progetto esecutivo	0,25
d) Preventivo particolareggiato	0,10
e) Particolari costruttivi e decorativi	0,15
f) Capitolati e contratti	0,03
g) Direzione lavori	0,25
i) Assistenza al collaudo	0,03
j) Liquidazione	<u>0,07</u>
	1,00

Onorario: Lit. 15.330.300 (€ 7.899,51) x 1,00 Lit. 15.330.300 (€ 7.899,51)

Prestazioni parziali aggiuntive

- Per difficoltà di progetto ed esecuzione (art. 21, II° comma) 0,50 c) + g)
- Per lavori di trasformazione (art. 21, III° comma) 0,60 a) + c) + g)

Onorario per prestazioni parziali aggiuntive

Lit. 15.330.300 (€ 7.899,51) x 1,10 Lit. 16.863.330 (€ 8.689,46)

Totale Lit. 32.193.630 (€ 16.588,97)

Spese (conteggio allegato) Lit. (€

Compensi accessori (conteggio allegato) Lit. (€

Totale parcella Lit. (€

Schema di calcolo delle competenze secondo le norme della Tariffa Professionale.

Prestazione parziale, con tutte le maggiorazioni.

Costo dell'opera Lit. 100.000.000 (€ 51.528,75)

Classe categoria delle opere: I/d Costruzioni edilizie

Percentuale da applicare "Tabella A": 15,3303% Parcella base Lit. 15.330.300 (€ 7.899,51)

Prestazioni parziali "Tabella B"

a) Progetto di massima	0,10
b) Preventivo sommario	<u>0,02</u>
	0,12

Onorario: Lit. 15.330.300 (€ 7.899,51) x 0,12 Lit. 1.839.636 (€ 947,94)

Prestazioni parziali aggiuntive

- Per difficoltà di progetto ed esecuzione (art. 21, II° comma) 0,12 a) + b)
- Per lavori di trasformazione (art. 21, III° comma) 0,10 a)

Onorario per prestazioni parziali aggiuntive

Lit. 15.330.300 (€ 7.899,51) x 0,22 Lit. 3.372.666 (€ 1.737,89)

Totale Lit. 5.212.302 (€ 2.685,83)

Spese (conteggio allegato) Lit. (€

Compensi accessori (conteggio allegato) Lit. (€

Prestazioni complementari “a discrezione” (§)	
Elaborati per l’ottenimento della concessione edilizia	<u>Lit. 4.790.719 (€ 2.468,60)</u>
Totale parcella	Lit. (€

(§) Elaborati per l’ottenimento della concessione edilizia: $0,25 = \frac{1}{2} (c \times 2)$	Lit. 3.832.575 (€ 1.974,88)
Incremento del 25% per incarico parziale o interrotto su Lit. 3.832.575 (€ 1.974,88)	<u>Lit. 958.144 (€ 493,72)</u>
Totale	Lit. 4.790.719 (€ 2.468,60)

16. Direzione artistica

La Direzione Artistica, per sua natura, è richiesta per garantire il rispetto degli intenti del Progettista, e si richiede di norma quando il Progettista non sia incaricato anche della Direzione Lavori.

E’ una prestazione che si aggiunge alla Direzione Lavori vera e propria, svolta da terzi, e deve essere preventivamente concordata con il Committente.

Viene compensata come una consulenza, assumendo a base del calcolo fino alla metà della aliquota g) di Tabella B (a seconda della complessità della singola prestazione professionale), con le eventuali maggiorazioni di cui agli artt. 17 e/o 21 e l’aggiunta delle spese conglobate; viene pertanto esposta a discrezione.

Per sua natura, tale prestazione non è oggetto di incremento per incarico parziale, di cui all’art. 18 della Tariffa Professionale.

17. Impianti sportivi

Si consiglia di considerare le prestazioni relative ad impianti sportivi, indipendentemente dalla loro dimensione, in categoria I/c, comprendendovi gli importi degli impianti sportivi veri e propri (campi, piste, attrezzature fisse, parti accessorie, etc.) ed edifici (palestre, piscine, biglietterie, tribune, spogliatoi, bar, edifici di servizio, etc.).

Quando gli edifici assumono importanza rilevante questi vanno compensati in categoria I/d.

Le strade di accesso, i parcheggi ed i relativi impianti stradali, vanno compensati nelle rispettive categorie.

Tuttavia, qualora le suddette infrastrutture costituiscano, per la relativa esiguità degli importi, parti accessorie al progetto principale, esse saranno da comprendere nel progetto principale e nella categoria delle opere ad esso relativa.

Gli eventuali impianti speciali, al pari delle strutture, ove progettati e/o diretti come opere specialistiche, vanno compensati nelle rispettive categorie.

E’ opportuno ricordare che ai fini del calcolo dell’onorario per le prestazioni architettoniche, gli importi delle sopracitate opere impiantistiche e strutturali devono essere sempre compresi nell’importo complessivo delle opere da assumere a base del calcolo, e non scorporati.

Quando, infine, le opere assumono connotazioni di arredo (sia interno che esterno), i relativi importi vanno scorporati ai sensi dell’art. 14 della Tariffa Professionale e compensati nelle rispettive categorie.

Gli attrezzi mobili (pesi, dischi, materassini, etc.) non entrano negli importi da compensare.

18. Importo dei lavori

Nel caso in cui la prestazione professionale vada quantificata nella fase antecedente l’inizio dei lavori, l’importo al quale commisurare i compensi è quello, a secondo dei casi, del preventivo sommario o particolareggiato; in questo secondo caso l’importo per l’applicazione è quello a base d’asta, senza diminuzione per eventuali ribassi in fase di gara d’appalto.

Per opere eseguite, invece, l'importo al quale commisurare i compensi è quello consuntivo lordo e cioè la somma di tutti gli importi lordi liquidati alle varie Imprese o Ditte, compresa l'eventuale revisione prezzi (artt. 15-18 della Tariffa Professionale; Circolare Ministeriale LL.PP. del 22/07/1977, n. 5350/61).

Per la determinazione dell'importo delle opere, non eseguite, ai fini della quantificazione degli onorari in mancanza di preventivo attendibile (sommario o particolareggiato), si farà riferimento ai criteri e alle tabelle di costo unitario *pro tempore* edite dalla Inarcassa, aggiornato con indice ISTAT dei costi di costruzione.

19. Importo dei lavori superiore a Lire 5 miliardi (€ 2.576.437,65)

Per le opere di importo superiore a Lit. 5.000.000.000 (€ 2.576.437,65), il calcolo della percentuale di applicazione è il seguente:

- 1) fino alla concorrenza di Lit. 5.000.000.000 (€ 2.576.437,65) si applica la percentuale di cui al D.M. 11/06/1987, n. 233;
- 2) per la parte eccedente si applica la percentuale, sempre relativa a Lit. 5.000.000.000 (€ 2.576.437,65), del D.M. 29/06/1981.

20. Incarico a più professionisti - Collegio

E' definito collegiale l'incarico che si configura come somma di diversi incarichi singoli, ove cioè ciascun Professionista percepisce il compenso pieno come unico incaricato.

Per incarico collegiale, che prevede cioè compenso intero per ciascun membro del Collegio, è tassativo il richiamo all'art. 7 della Tariffa Professionale sul Disciplinare di Incarico e su tutti i documenti che si compilano all'atto del conferimento dell'incarico, soprattutto per i notevoli risvolti economici che esso comporta.

21. Incarico assolto in gruppo

Se un incarico professionale è affidato congiuntamente a più Professionisti, non riuniti in collegio, le competenze vanno calcolate come se si trattasse di incarico conferito ad un singolo Professionista.

Nel caso di gruppo costituito da più Professionisti, è opportuno che venga nominato un capogruppo.

Se tale nomina è una scelta autonoma interna al gruppo, l'eventuale riconoscimento di un maggior compenso per il capogruppo non potrà che essere stabilito da un accordo tra i componenti del gruppo stesso, senza che ciò possa incidere sul compenso globale che il Committente deve erogare per le prestazioni professionali di cui il gruppo è stato incaricato.

Se invece la nomina del capogruppo è una scelta del Committente ci si può richiamare, per analogia, al terzo comma della Legge n. 404/1977 che prevede, in simili casi, un aumento fino al 20% degli onorari spettanti al gruppo; tale maggiorazione compete al capogruppo.

Naturalmente non prevedendo la Tariffa Professionale tale eventualità come diritto da iscriversi al "minimo inderogabile" di legge, la maggiorazione sopra indicata deve essere espressamente precisata nel Disciplinare di Incarico come compenso integrativo a "discrezione" a favore del capogruppo.

22. Incarico interrotto e incarico parziale (artt. 10 e 18 della Tariffa Professionale)

La tariffa professionale tratta in due articoli il problema dell'incarico non completo, ovvero di una prestazione che non segue l'intero sviluppo dell'opera (per quanto riguarda l'art. 16, vedi altra scheda). L'art. 18 si occupa degli incarichi parziali fin dall'origine, mentre l'art. 10 delle interruzioni di un incarico.

L'applicazione dell'art. 18 appare, per la maggior parte dei casi, particolarmente chiara.

Ad esempio: incarico di sola progettazione in Classe I/c, aliquote di Tabella B corrispondenti ad a), b), c), d), e) pari a 0,62.

Si applica l'incremento del 25%.

Allo stesso modo è calcolato l'incremento previsto per l'interruzione dell'incarico. Se un incarico completo fin dall'origine viene interrotto in una fase intermedia, al totale delle aliquote relative alla prestazione svolta viene aggiunto il 25%.

Ma nel corso degli anni vi sono state diverse opinioni circa la corretta lettura della norma.

Occorre quindi analizzare il testo di legge per verificare i possibili criteri di applicazione che, seppure nel caso accennato non porterebbero ad un differente risultato, comportano, come si vedrà in seguito, alcuni problemi di calcolo.

*“la valutazione dei compensi a percentuale è fatta sulla base delle aliquote specificate nell'allegata Tabella B **aumentata** del 25 per cento”.*

Si noti che l'aggettivo “aumentata” può riferirsi alla Tabella B o alla valutazione.

Se il riferimento è la tabella, il valore prima citato di 0,62 si trasforma in 0,775, nuova base di calcolo per la parcella: se invece il riferimento è la valutazione dei compensi, andrà applicato l'incremento sul valore di parcella ottenuto applicando l'aliquota 0,62.

Non si tratta di un mero problema linguistico.

Per risolvere la questione si consideri che la Legge 143/49 è, di fatto, la trasformazione in Legge di una precedente Tariffa professionale approvata con Decreto Ministeriale nel 1932 di cui riporta integralmente la normativa e nella quale, nel corrispondente articolo 18, si dice:

*“la valutazione dei compensi a percentuale fatta è sulla base delle aliquote specificate nell'allegata tabella E, **aumentate** del 25 per cento”.*

Una virgola ed un aggettivo al plurale tolgono ogni dubbio sull'interpretazione: a subire l'incremento sono le aliquote della tabella e non la valutazione dei compensi.

A confermare questa interpretazione vi sono altresì i successivi commi dell'art. 18 della attuale e della precedente tariffa dove si citano costantemente le aliquote come oggetto degli incrementi.

Affermare che sono le aliquote a modificarsi, significa che la Tabella B, per quella specifica prestazione, subisce una trasformazione.

Tornando all'esempio precedente, la modifica delle aliquote risulta:

a) 0,10	diventa	a) 0,125
b) 0,02		b) 0,025
c) 0,25		c) 0,3125
d) 0,10		d) 0,125
e) <u>0,15</u>		e) <u>0,1875</u>
pari a 0,62		0,775

La ragione di questo approfondimento si comprende quando si è nelle condizioni di applicare l'art. 10 (interruzione dell'incarico) in relazione ad una prestazione fin dall'origine parziale.

Per l'interruzione di incarico, dice la legge, si applicano le stesse procedure previste per l'incarico parziale.

Ciò è stato spesso interpretato come identità dei due incrementi, quasi non avesse significato averli introdotti in due articoli diversi, tanto da ritenere non applicabile l'incremento per sospensione di incarico in presenza di un incarico parziale.

Ma se la Tabella B di riferimento per la prestazione portata ad esempio è quella della colonna di destra, un'eventuale interruzione di incarico dopo la redazione del solo progetto di massima porta, in applicazione delle procedure, a stabilire un incremento delle aliquote per il calcolo della parcella pari al 25% di 0,15 (a + b), pari a 0,1875. (Un'interpretazione più restrittiva potrebbe applicare l'incremento riferito allo 0,12 originario di Tabella B, portando a + b a 0,18, pari a 0,12 + 0,03 + 0,03).

Infatti l'art. 10 afferma che *“La sospensione per qualsiasi motivo dell'incarico dato al professionista non esime il committente dall'obbligo di corrispondere l'onorario relativo al lavoro fatto e predisposto come precisato al seguente articolo 18”*: il lavoro fatto e predisposto a seguito di un incarico parziale ha il suo corrispettivo nell'applicazione della Tabella B “modificata” e la sospensione non può che comportare un ulteriore incremento.

Entrando nel merito, va anche detto che il motivo per cui la legge prevede un incremento delle aliquote per incarichi parziali, non essendo il riconoscimento di un “danno” (che in quanto tale sarebbe da

dimostrare caso per caso ed è regolamentato da altre leggi, oltre che richiamato dal secondo comma dell'art. 10 solo per le sospensioni di incarico ed in aggiunta all'incremento), è da ricercare nel riconoscimento che talune elaborazioni, indispensabili allo svolgimento della prestazione, sia completa che parziale, sono, in ogni caso, da compensare proporzionalmente al lavoro da svolgere.

Diverso è il significato dell'incremento di aliquote per la sospensione dell'incarico. La legge stabilisce che qualsiasi incarico ha una sua unità e una sua completezza e che la sua interruzione crea condizioni di oggettiva difficoltà per il professionista che ha programmato i tempi e ha disposto le risorse per condurre a termine nel migliore dei modi l'intera prestazione che gli è stata commissionata, anticipando elaborazioni e studi che, con la sospensione, risulteranno inutili. E questo sia che l'incarico riguardi l'intero sviluppo dell'opera sia che, fin dall'origine, sia parziale.

Se i due incrementi non fossero cumulabili vi sarebbe, inoltre, un'ingiustificata discriminazione nei confronti di chi, dovendo svolgere per incarico una prestazione non completa ed avendo applicato l'incremento, può vedersi sospendere l'incarico in qualsiasi momento senza essere garantito per il lavoro effettivamente svolto, pur se non portato compiutamente a termine.

Risulta comunque evidente che, per le ragioni appena dette e a differenza di quanto previsto agli articoli 1 (urgenza), 17 (maggiore impegno per direzione lavori) e 21, l'applicazione degli incrementi per incarico parziale e per sospensione di incarico non può portare ad una valutazione delle prestazioni superiore a quella che sarebbe dovuta per l'incarico completo che, in quanto onnicomprensiva, copre tutte le competenze.

A chiarimento dei casi più frequenti, si propongono alcuni esempi di applicazione della norma.

1) Incarico parziale e successiva interruzione di incarico

Incarico di sola progettazione

Classe e categoria I/c Valore stimato Lit. 1.000.000.000 (€ 516.456,90)

Percentuale Tabella A 5,5540%

Prestazioni (Tabella B)

a) Progetto di massima 0,10

b) Preventivo sommario 0,02

c) Progetto esecutivo 0,25

d) Preventivo particolareggiato 0,10

e) Particolari costruttivi e decorativi 0,15

Totale 0,62

Tabella B incrementata del 25% per incarico parziale

a) Progetto di massima $0,10 + 25\% = 0,125$

b) Preventivo sommario $0,02 + 25\% = 0,025$

c) Progetto esecutivo $0,25 + 25\% = 0,3125$

d) Preventivo particolareggiato $0,10 + 25\% = 0,125$

e) Particolari costruttivi e decorativi $0,15 + 25\% = 0,1875$

Totale aggiornato di Tabella B $0,62 + 25\% = 0,775$

Lit. 1.000.000.000 (€ 516.456,90) x 0,05554 x 0,775 = Lit. 41.932.700 (€ 21.656,43)

Interruzione di incarico dopo la consegna del progetto di massima.

Prestazioni svolte

a) Progetto di massima 0,125

b) Preventivo sommario 0,025

Totale 0,15

Incremento del 25% per incarico interrotto

a) Progetto di massima $0,125 + 25\% = 0,15625$

b) Preventivo sommario $0,025 + 25\% = 0,03125$

Totale $0,15 + 25\% = 0,1875$

Lit. 1.000.000.000 (€ 516.456,90) x 0,05554 x 0,1875 = Lit. 10.413.750 (€ 5.378,25)

2) Incarico globale e successiva interruzione di incarico in fase di realizzazione

Incarico di progettazione e direzione lavori

Classe e categoria I/c Valore stimato Lit. 1.000.000.000 (€ 516.456,90)

Percentuale Tabella A 5,5540%

Prestazioni (Tabella B)

a) Progetto di massima	0,10
b) Preventivo sommario	0,02
c) Progetto esecutivo	0,25
d) Preventivo particolareggiato	0,10
e) Particolari costruttivi e decorativi	0,15
f) Capitolati e contratti	0,03
g) Direzione lavori	0,25
i) Assistenza al collaudo	0,03
l) Liquidazione	<u>0,07</u>
Totale	1,00

Lit. 1.000.000.000 (€ 516.456,90) x 0,05554 x 1,00 = **Lit. 55.540.000 (€28.684,02)**

(onorario completo).

Interruzione di incarico ad avvenuta realizzazione di opere per Lit. 400.000.000 (€ 206.582,76).

Prestazioni svolte per Lit. 1.000.000.000 (€ 516.456,90)

a) Progetto di massima	0,10
b) Preventivo sommario	0,02
c) Progetto esecutivo	0,25
d) Preventivo particolareggiato	0,10
e) Particolari costruttivi e decorativi	0,15
f) Capitolati e contratti	<u>0,03</u>
Totale	0,65

Lit. 1.000.000.000 (€ 516.456,90) x 0,05554 x 0,65 = Lit. 36.101.000 (€ 18.644,61).

Incremento del 25% per incarico parziale riferito ad opere per un valore di Lit. 600.000.000 (€ 309.874,14) (Lit. 1.000.000.000 previsti, meno Lit. 400.000.000 realizzati)

a) Progetto di massima	0,025
b) Preventivo sommario	0,005
c) Progetto esecutivo	0,0625
d) Preventivo particolareggiato	0,025
e) Particolari costruttivi e decorativi	0,0375
f) Capitolati e contratti	<u>0,0075</u>
Totale	0,1625

Lit. 600.000.000 (€ 309.874,14) x 0,05554 x 0,1625 = Lit. 5.415.150 (€ 2.796,69).

Direzione lavori relativa ad opere per un valore di Lit. 400.000.000 (€ 206.582,76) effettivamente realizzate e dirette.

g) Direzione lavori	0,25
i) Assistenza al collaudo	0,03
l) Liquidazione	<u>0,07</u>
Totale	1,00

Percentuale di Tabella A riferita al valore di Lit. 400.000.000 (€ 206.582,76) (7,2053%)

Lit. 400.000.000 (€ 206.582,76) x 0,072053 x 0,35 = Lit. 10.087.420 (€ 5.209,72)

Totale: Lit. 36.101.000 (€ 18.644,61) + Lit. 5.415.150 (€ 2.796,69) + Lit. 10.087.420 (€ 5.209,72) =

Lit. 51.603.570 (€26.651,02).

23. Incarico parziale - Maggiorazione

L'aumento del 25% delle aliquote di Tabella B di cui all'art. 18 della Tariffa Professionale è riconosciuto al Professionista nel caso di incarico conferito originariamente in forma parziale e nel caso di sospensione dell'incarico da parte del Committente o del Professionista per giusta causa.

Il conglobamento delle spese e dei compensi accessori si applica anche sulla quota di maggior onorario derivante dall'aumento di cui sopra.

Qualora, all'interno di un incarico completo, il Professionista non abbia svolto alcune delle prestazioni parziali perché non indispensabili all'esecuzione dell'opera, la loro mancata esecuzione non può comportare l'applicazione della maggiorazione.

24. Interpolazione lineare

La percentuale per interpolazione lineare risulta dalle seguenti formule:

$$P = P1 - \frac{P1 - P2}{I1 - I2} \times (I - I1) \quad \text{oppure} \quad P = P2 + \frac{P1 - P2}{I2 - I1}$$

dove:

P = percentuale d'applicazione (da calcolare)

I = importo delle opere a base dell'onorario

I1 = importo di Tabella A inferiore ad I

I2 = importo di Tabella A superiore ad I

P1 = percentuale di Tabella A per I1

P2 = percentuale di Tabella A per I2

I valori di Tabella A, pubblicati da editori diversi, possono presentare differenze alla 3^a/4^a cifra decimale; si precisa che la verifica della esattezza della interpolazione è fatta sulla scorta dei valori di tabella A pubblicati in allegato a "L'Architetto", nn. 27-28/1987.

25. Liquidazione della Commissione Parcelle

Si ricorda che la liquidazione delle parcelle viene eseguita dal Consiglio dell'Ordine professionale, sentito il parere della Commissione Parcelle.

La Commissione, nella valutazione delle competenze, si attiene ai disposti della vigente Tariffa Professionale.

La liquidazione delle prestazioni avviene esclusivamente in base all'esame della documentazione prodotta dal richiedente, e nei casi ammessi, dalla controparte.

Della documentazione si valuta la congruità rispetto all'incarico affidato al Professionista ed alla prestazione professionale esposta, definendo di conseguenza le aliquote, o frazioni di aliquote, da riconoscere per ogni singola prestazione parziale.

Ad ogni prestazione parziale deve corrispondere l'adeguata documentazione.

In sostituzione del formale disciplinare d'incarico è ammessa l'autocertificazione del Professionista.

I diritti di liquidazione delle parcelle sono di norma a carico del richiedente e, ad eccezione dei casi previsti dalla legge, è diritto del Professionista richiederne il rimborso. I contributi sono stabiliti dai vari Consigli degli Ordini Professionali competenti.

Il parere preventivo è la richiesta di quantificazione delle competenze fatta antecedentemente allo svolgimento dell'incarico, sulla base di preventivo di parcella o di Disciplinare di Incarico.

26. Maggiorazione degli onorari

La Tariffa Professionale prevede la eventualità di maggiorazioni dell'onorario quando si verificano le condizioni previste dagli artt. 2, 17 e 21.

A) L'art. 2, ultimo comma, riguarda prestazioni richieste con speciale urgenza.

L'aumento del 15% degli onorari è applicabile alle singole prestazioni richieste con urgenza ed è esigibile soltanto se espressamente richiamato nelle condizioni d'incarico o di cui, comunque, sia documentata la richiesta.

B) L'art. 17 riguarda la Direzione Lavori, quando la gestione del cantiere richiede al Direttore dei Lavori di espletare personalmente mansioni (sorveglianza, controllo, assistenza giornaliera) che dovrebbero essere svolte da personale dipendente dal Committente e di fiducia del Professionista.

In tal caso la maggiorazione ex art. 17 è esigibile, anche se non prevista nelle condizioni d'incarico, in quanto la maggior prestazione può rendersi necessaria nel corso dei lavori.

La sopracitata maggiorazione è altresì esigibile in caso di lavori eseguiti in economia.

In caso si presentassero queste evenienze, risulta comunque opportuno darne tempestiva comunicazione al Committente.

Quando il Direttore dei Lavori deve farsi carico della compilazione dei libretti di misura e dei registri di contabilità, queste mansioni, ancorché richiamate nell'art. 17, vengono compensate in base alla Tabella E (art. 23-a della Tariffa Professionale).

C) Art. 21, primo comma: per soluzioni distinte e diverse di progetti di massima, richieste dal Committente (v. punto n. 37: "Progetti di massima distinti e diversi, per la medesima opera"), compenso valutato discrezionalmente fino al doppio delle aliquote a) e b).

D) Art. 21, secondo comma: aumento fino al doppio delle aliquote parziali, per elaborati tecnici e contabili superiori al normale.

E) Art. 21, terzo comma: aumento fino al doppio delle aliquote a), c) e g) per lavori di trasformazione (lavori di intervento sul patrimonio edilizio esistente).

L'applicazione degli aumenti delle aliquote previsti ai sopracitati punti C), D) ed E), devono essere concordati tra le parti.

Per la loro natura di onorari, i maggiori compensi derivanti dall'applicazione degli artt. 2, 17 e 21 concorrono a formare l'importo a base di calcolo delle spese conglobate ai sensi dell'art. 13, secondo comma, della Tariffa Professionale.

Nel caso in cui, mediante l'applicazione degli incrementi di cui ai punti precedenti, si raggiunga una somma di aliquote uguale o superiore a 0,80, non ricorrono le condizioni di cui all'art. 16 della Tariffa Professionale (v. punto n. 50: "Somatoria di aliquote").

27. Minimi di tariffa - Inderogabilità

I compensi per le prestazioni degli ingegneri e degli architetti sono stabiliti dalla Legge 2 marzo 1949, n. 143 e costituiscono il minimo inderogabile secondo quanto dettato dalla Legge 5 maggio 1976, n. 340.

L'assunto è ribadito all'art. 17 della Legge Merloni-ter, commi 14-ter e 14-quater.

La ragione di tale prescrizione è da ricercarsi in due fondamentali principi:

- la garanzia per il committente che la giusta remunerazione consenta al professionista di svolgere con la necessaria diligenza i compiti che gli sono affidati;
- la garanzia per il professionista di vedersi riconoscere con equità le prestazioni necessarie a soddisfare le esigenze del committente.

In altre parole, i compensi stabiliti dalla legge rappresentano il minimo indispensabile perché la prestazione professionale abbia i requisiti utili al raggiungimento del risultato atteso.

Applicare tariffe inferiori rappresenta infrazione alle norme di deontologia professionale in quanto, oltre a disattendere un preciso dettato di legge, si può configurare come una forma di concorrenza sleale. Nessuno infatti, potendo o volendo, per le più svariate ragioni, lavorare "in perdita", può porsi in situazione di vantaggio rispetto a colleghi che non ne hanno la possibilità. Né si deve tralasciare il

danno che tali atteggiamenti determinano sulla credibilità della figura dell'architetto o dell'ingegnere: il committente riterrà sempre congruo (e non "di favore") il compenso più basso e di conseguenza considererà come un'operazione "di cartello", monopolistica, di puro corporativismo l'applicazione corretta della tariffa: sarà lui a dettare le regole mettendo in concorrenza i professionisti.

La Commissione Parcelle, nel caso sia chiamata a esprimere un parere su parcelle che espongono compensi inferiori a quanto previsto dalla tariffa anche se concordati con contratto firmato dalle parti, è tenuta a non convalidare la parcella e a comunicare la circostanza al Consiglio dell'Ordine che dovrà valutare l'opportunità dell'apertura di un procedimento disciplinare per l'applicazione degli eventuali provvedimenti.

Va comunque messo in evidenza che, in taluni casi, ciò che risulta "sotto tariffa" può nascere da errori involontari. Quando ciò si verifica senza che gli onorari siano stati oggetto di contratto, in qualsiasi forma sottoscritto, è consentito che il professionista, su invito della Commissione, cerchi di ricomporre il quadro dei compensi e riformuli la parcella a norma di legge. In questo caso l'Ordine è tenuto alla sua validazione.

Si riportano di seguito gli articoli riguardanti le **Sanzioni** relative alle infrazioni delle Norme Deontologiche.

Art. 54

La vigilanza del rispetto delle vigenti norme deontologiche e l'applicazione scrupolosa e tempestiva di quanto in esse previsto costituisce obbligo inderogabile per i componenti del Consiglio dell'Ordine.

Art. 55

Le sanzioni previste per le violazioni alle presenti norme sono:

l'avvertimento, la censura, la sospensione e la cancellazione ai sensi dell'art. 45 del R.D. 23/10/1925, n. 2537.

Sono fatte salve, comunque, le sanzioni disposte dalle leggi dello Stato.

Art. 56

Ogni infrazione relativa ad incompatibilità, concorrenza sleale, partecipazione a concorsi diffidati, mancato rispetto dei principi generali di cui al Cap. I, e comunque in grado di arrecare danno materiale o morale a terzi, comporta la sanzione della sospensione fino a tre mesi.

Art. 57

Le violazioni non previste all'articolo precedente comportano la sanzione dell'avvertimento o della censura.

Art. 58

Nei casi di recidività relativi ad infrazioni previste ai precedenti articoli sono comminabili sanzioni corrispondenti alla categoria di infrazione immediatamente superiore, e comunque, nei limiti della sospensione di mesi sei.

Art. 59

La sospensione per un periodo superiore ai sei mesi e la cancellazione saranno disposte nei casi previsti dalle Leggi e nei casi di recidività, o di perdita dei diritti necessari per l'iscrizione all'albo.

28. Modifiche al progetto - Perizie suppletive - Varianti in corso d'opera

A - Perizie suppletive

Le perizie suppletive, configurando un lavoro professionale da svolgere in corso lavori, aggiuntivo rispetto all'incarico principale, sono da compensare come prestazione autonoma, non rientrando nelle normali competenze del D.L.

Tali compensi si calcolano applicando all'importo derivante dalla somma aritmetica dei discostamenti contabili (valori in più e in meno) la percentuale di Tabella A afferente a tale importo, con le aliquote di Tabella B d) + f) relative al "preventivo particolareggiato" e ai "capitolati e contratti", a cui sono assimilabili rispettivamente gli elaborati della Perizia vera e propria e dell'Atto di Sottomissione.

Agli onorari così calcolati potranno essere aggiunti i compensi accessori e le spese di cui agli articoli 4 e 6 valutati secondo le modalità stabilite nell'atto d'incarico. Il compenso totale così calcolato dovrà essere esposto nella forma "a discrezione".

B - Progetto di variante

Nel caso in cui si rendano necessari elaborati grafici specifici, modificativi del progetto principale, questi saranno compensati in aggiunta a quanto sopra a seconda della loro entità e qualità, con le seguenti modalità:

- elaborati di semplice illustrazione delle modificazioni introdotte (ad es. utilizzando i disegni del progetto principale), oppure con pochi e semplici disegni di completamento al progetto principale, che non ne viene modificato in modo rilevante: il compenso viene valutato a discrezione, ovvero conglobato nel rimborso spese.
- elaborati di vero e proprio progetto delle parti aggiunte e/o modificate, che interessino per esempio parti architettoniche, strutturali o impiantistiche importanti, la cui elaborazione richieda approfondimenti di livello esecutivo (progetto di variante): in questo caso l'onorario per il progetto deve essere calcolato applicando, come di seguito esemplificato, il dettato dell'art. 22 della Tariffa Professionale.

Applicazione dell'art. 22 della Tariffa Professionale

L'art. 22 prescrive che i compensi relativi alle varianti siano computati in riferimento alle opere non eseguite: questo criterio si appoggia ad una precisa valutazione. Infatti considera che le prestazioni per la progettazione delle opere che attraverso la variante vengono ad aggiungersi al progetto originario verranno compensate a consuntivo, quando il valore di quanto effettivamente realizzato formerà base di calcolo per la formulazione definitiva delle parcelle per la progettazione e per la Direzione dei Lavori: ciò che rimane escluso dal calcolo è la parte delle opere che non verranno più realizzate, pur se a suo tempo progettate. Perciò il compenso per la variante introdotta in corso d'opera rappresenta il recupero di quanto è stato progettato, ma che nel corso dei lavori è stato stralciato.

Ciò vale quando il Direttore dei Lavori che redige la variante è anche progettista dell'opera nel suo complesso.

Possono, infatti, verificarsi due possibili situazioni.

• **Figura unica di progettista e Direttore dei Lavori dell'intera opera**

Il compenso per la Variante in corso d'opera è valutato con i seguenti parametri, ai sensi dell'art. 22.

a) Variante

Importo preventivato della parte non eseguita:	X
Percentuale di Tabella A relativa al valore del progetto originale:	Y%
Prestazioni di Tabella B: a), b), c), e), effettivamente svolte:	Z
Spese (nella misura stabilita per il progetto originale):	S

$$(X * Y\% * Z) + S = K \text{ (compenso per la redazione della variante)}$$

b) Aggiornamento dei compensi (sia per la progettazione sia per la direzione lavori), commisurato al consuntivo lordo (art. 15 della Tariffa Professionale) delle opere realizzate.

Valore finale dell'opera:	X''
Percentuale di Tabella A relativa al valore X'':	Y''%
Prestazioni di Tabella B: tutte:	Z''
Spese (nella misura stabilita dal disciplinare):	spese

$$(X'' * Y''\% * Z'') + \text{spese} = K'' \text{ (compenso per la progettazione e la direzione dei lavori)}$$

$$K + K'' - \text{acconti} = \text{Saldo finale}$$

• **Incarico per la sola Direzione Lavori**

Il compenso per il progetto di Variante in corso d'opera affidato al Direttore dei Lavori è valutato con i seguenti parametri.

(Dal punto di vista dell'applicazione della tariffa si tratta di un progetto autonomo, da valutare in riferimento alle opere aggiunte al progetto originale, fuori dal campo di applicazione dell'art. 22).

a) Variante

Valore delle opere aggiunte al progetto originale a seguito di variante:	X'
Percentuale di Tabella A relativa al valore X' delle opere aggiunte:	Y'%
Prestazioni di Tabella B: a), b), c), e), effettivamente svolte:	Z'
Spese (secondo tariffa):	S

$$(X' * Y'\% * Z') + S = K' \text{ (compenso per la redazione della variante)}$$

b) Aggiornamento dei compensi relativi alla direzione lavori, commisurato al consuntivo lordo (art. 15 della Tariffa Professionale) delle opere realizzate.

Valore finale dell'opera:	X''
Percentuale di Tabella A relativa al valore X'':	Y''%
Prestazioni di Tabella B: g), h), l):	Z''
Spese (nella misura stabilita dal disciplinare):	S

$$(X'' * Y''\% * Z'') + S = K'' \text{ (compenso per la Direzione dei Lavori)}$$

c) Incremento per incarico parziale:

25%, rapportato alla quota di lavori diretti, ma non progettati (X'' - X').

Per i lavori oggetto di variante, infatti, l'incarico è da ritenersi completo (progetto e direzione lavori), e quindi non soggetto ad alcun incremento dei compensi per incarico parziale.

$$K'' / X'' * (X'' - X') * 0,25 = K'''$$

$$K' + K'' + K''' - \text{acconti} = \text{Saldo finale}$$

L'art. 22 prevede, quando non sia possibile applicare al progetto di variante il calcolo dei compensi secondo il criterio "a percentuale", il ricorso alla valutazione "a discrezione": ciò può avvenire, ad esempio, quando non siano noti i valori delle opere oggetto della prestazione o quando vi sia un'evidente sperequazione tra il valore economico delle opere e l'effettivo impegno professionale.

29. Onorari a discrezione

Gli onorari a discrezione possono essere richiesti per tutti i casi di cui all'art. 5 della Tariffa Professionale o in casi in cui non sia possibile procedere per analogia.

Si ricorda, comunque, che è opportuno ricorrere il meno possibile a tale forma di onorario che può prestarsi ad opinamenti ed a contenziosi.

Le spese ed i compensi accessori, di cui agli artt. 4 e 6 della Tariffa Professionale, devono fare parte integrante del compenso discrezionale.

30. Onorari a vacanza

Tali compensi sono quelli relativi a prestazioni nelle quali il tempo costituisce elemento precipuo di valutazione ed alle quali non sarebbero perciò applicabili le tariffe a percentuale.

Sono altresì quelli derivanti da prestazioni per le quali viene concordata tale forma di onorario.

Possono, inoltre, essere compensate in questa forma le prestazioni di cui all'art. 4 della Tariffa Professionale, quando non venisse esercitata la facoltà di conglobamento delle spese e dei compensi accessori di cui all'art. 13 della Tariffa Professionale.

L'eventuale "particolare disagio", di cui all'ultimo comma, dovrà essere evidenziato e l'entità dell'aumento dovrà essere preventivamente concordata con il Committente.

Si precisa che la liquidazione effettuata dall'Ordine per le prestazioni a vacanza si limita - a meno di casi di palese incongruità - alla presa d'atto dell'elenco delle stesse (elenco che deve essere dettagliato per giorno, durata e tipo di prestazione) e che la responsabilità della attendibilità delle quantità esposte è totalmente a carico del richiedente la liquidazione.

In mancanza di Disciplinare, o di analogo specifica e documentata pattuizione con il Committente, gli importi orari unitari per il Professionista incaricato e per i collaboratori, saranno quelli previsti all'art. 4 della Tariffa Professionale, aggiornati con Decreto 3 Settembre 1997, n. 417, in vigore dal 4/12/1997:

Lit./ora 110.000 (€ 56,81) per il Professionista incaricato;

Lit./ora 73.500 (€ 37,96) per l'Aiuto iscritto all'Albo professionale;

Lit./ora 55.000 (€ 28,41) per ogni altro Aiuto di concetto.

È consigliabile che, nel Disciplinare di Incarico, anche se non espressamente richiesto dal tipo di prestazione, venga stabilito il compenso orario relativo alle eventuali vacanze.

Quando gli onorari vengono computati a vacanza le spese dovranno essere esposte a piè di lista.

31. Opere ricadenti in più classi e/o categorie

Si richiama il contenuto dell'art. 14 della Tariffa professionale che prevede, nel caso in cui un lavoro professionale interessi più di una categoria, che gli onorari vengano commisurati agli importi di ciascuna categoria, e non globalmente.

In pratica, per l'importo dei lavori afferente a ciascuna classe o categoria, si calcola la percentuale relativa di Tabella A.

Eventuali maggiori prestazioni ed oneri progettuali non implicano passaggio a categoria superiore ma devono essere compensati con i dispositivi della Tariffa Professionale (v. punto n. 26: "Maggiorazione degli onorari").

32. Opere ripetute

Nel caso di ripetizione contemporanea di opere identiche, cioè di opere ripetute senza che il complesso di insieme richieda speciali cure di concezione, la percentuale relativa si computa sull'importo globale risultante dalla somma dell'importo di una sola opera più aliquote varianti da 1/2 ad 1/5 di questo, ripetuto tante volte quanto è il numero delle opere oltre il prototipo (art. 1 del D.M. 21 agosto 1958).

Tale criterio si adotta anche per l'applicazione della cat. I, classe f), relativa alle strutture in cemento armato.

Il concetto di ripetitività, invece, non si applica per la Direzione Lavori, che viene compensata sulla base del costo consuntivo complessivo dell'opera.

33. Particolari costruttivi e decorativi

Sono costituiti dagli elaborati che consentono la fedele realizzazione dell'opera nei dettagli.

La scala è in funzione della natura dell'oggetto rappresentato.

I dettagli iniziali eseguiti dal Professionista - anche se variati successivamente da altri in corso di esecuzione dell'opera - sono ritenuti valevoli al fine di comprovare la ricerca e la prestazione del Professionista stesso.

Non possono essere considerati, ai fini della parcellazione, gli elaborati forniti dalle Ditte fornitrici.

Il particolare in scala 1:20, tradizionalmente richiesto dai Comuni per l'ottenimento della Concessione Edilizia, non può essere considerato da solo come titolo sufficiente per l'esposizione della prestazione parziale in oggetto.

I particolari costruttivi, siano essi completi o parziali, non possono integrare la esecutività del progetto in quanto ogni prestazione parziale deve avere una definizione progettuale autonoma.

34. Parzializzazione di aliquote di Tabella B

Nel caso in cui qualche prestazione parziale, per scelta del Professionista, non sia stata eseguita integralmente, rispetto a quanto previsto dall'aliquota relativa di Tabella B, si dovrà parzializzare l'aliquota stessa proporzionalmente a quanto effettivamente eseguito.

Nella compilazione della parcella, occorre precisare che tali parzializzazioni "sono valutate a discrezione per analogia, in applicazione dell'art. 5 della Tariffa Professionale".

Se questo non viene precisato, in caso di contestazione, le prestazioni parziali di Tabella B da prendere in esame nella valutazione dell'onorario, potrebbero essere solamente quelle che risultano inequivocabilmente complete (v. punto n. 50: "Sommatoria di aliquote").

35. Prestazioni aggiuntive

Per prestazioni professionali aggiuntive e/o autorizzazioni prescritte da parte di Enti preposti richiedenti adempimenti che esulano dalla prassi normale (per esempio A.N.A.S., dichiarazione del Direttore dei Lavori di cui all'art. 4 del D.P.R. 22/04/1994, n. 425, Magistrato del Po, VV.FF. per pratiche specifiche e/o complesse e rientranti nella Legge n. 818/1984, autorizzazioni di Soprintendenze e Servizi Beni Ambientali, etc.), è facoltà esporre vacanze e spese vive separatamente dal compenso a percentuale.

Sono sempre da compensarsi in aggiunta agli onorari a percentuale, le prestazioni per gli adempimenti di Legge 10/1991 (contenimento energetico) e Legge 818/1984 (prevenzione incendi).

V. punto n. 47: "Relazione tecnica (L. 10/1991)", etc.

36. Prestazioni complete (art. 16 della Tariffa Professionale)

L'interpretazione di questo articolo della Tariffa necessita di alcune considerazioni.

Innanzitutto va chiarito il significato della frase *“l'opera viene seguita dal professionista in tutto il suo sviluppo, dal progetto iniziale fino al compimento ed alla liquidazione dei lavori”*.

L'opera di cui si tratta è evidentemente un manufatto edilizio che necessita di un progetto architettonico, di un progetto strutturale, di un progetto impiantistico e delle relative direzioni dei lavori: se un Professionista segue l'opera in tutto il suo sviluppo *“gli onorari dell'art. 15 sono dovuti integralmente”*.

Ma è impossibile che un Professionista svolga per intero tutte le prestazioni citate prima: infatti se si applicassero tutte le voci elencate nell'art. 15 alle prestazioni architettonica, strutturale e impiantistica si avrebbero duplicazioni di prestazioni e di compensi.

Per maggior chiarezza, occorre analizzare un'ipotesi di incarico:

Progettazione e direzione lavori per un immobile del valore di Lit. 1.000.000.000 (€ 516.456,90), le cui opere strutturali comportano un costo di Lit. 300.000.000 (€ 154.937,07) e per gli impianti di Lit. 200.000.000 (€ 103.291,38).

Alla parte architettonica competono le aliquote di Tabella B riferite alla Classe I (b, c, d), applicando la percentuale di Tabella A corrispondente al costo complessivo dell'opera di Lit. 1.000.000.000 (€ 516.456,90).

a) Progetto di massima	0,10
b) Preventivo sommario	0,02
c) Progetto esecutivo	0,25
d) Preventivo particolareggiato	0,10
e) Particolari costruttivi e decorativi	0,15
f) Capitolati e contratti	0,03
g) Direzione lavori	0,25
i) Assistenza al collaudo	0,03
l) Liquidazione	<u>0,07</u>
Totale	1,00

Agli ambiti strutturale e impiantistico non possono essere assegnate le stesse prestazioni in quanto le voci d) Preventivo particolareggiato, f) Capitolati e contratti, l) Liquidazione sono già comprese nel conteggio riferito all'opera nel suo complesso e valutate per intero nelle prestazioni architettoniche, mentre le voci a) Progetto di massima e b) Preventivo sommario relative alle strutture sono già soddisfatte nel progetto architettonico.

Per le strutture, Classe I (f, g) per Lit. 300.000.000 (€ 154.937,07) si avrà:

c) Progetto esecutivo	0,28
e) Particolari costruttivi e decorativi	0,04
g) Direzione lavori	0,35
i) Assistenza al collaudo	<u>0,03</u>
Totale	0,70

Per gli impianti, Classe III per un importo di Lit. 200.000.000 (€ 103.291,38) si avrà:

a) Progetto di massima	0,12
b) Preventivo sommario	0,03
c) Progetto esecutivo	0,22
e) Particolari costruttivi e decorativi	0,08
g) Direzione lavori	0,15
i) Assistenza al collaudo	<u>0,03</u>
Totale	0,75

Come si vede il corretto svolgimento dell'incarico non ha richiesto alcune prestazioni: il valore della somma delle aliquote di queste supera il 20% in ciascuna delle prestazioni specialistiche. In questo caso, quindi, non possono essere considerate per intero né la prestazione per le strutture, né quella per gli impianti.

Un altro caso che occorre esaminare è quello relativo ad una prestazione nella quale alcune voci della Tabella B risultano non indispensabili: se, ad esempio, il Committente è la stessa impresa costruttrice non verrà richiesta l'assistenza per i capitolati o il preventivo particolareggiato. Quando tali prestazioni vengono contrattualmente escluse dall'incarico si applica l'incremento per incarico parziale: ma se il disciplinare riguarda l'intera prestazione senza espresse esclusioni, la legge offre solo due opportunità. Se le prestazioni non fornite sono inferiori al 20%, al Professionista spettano integralmente gli onorari:

a) Progetto di massima	0,10	
b) Preventivo sommario	0,02	
c) Progetto esecutivo	0,25	
e) Particolari costruttivi e decorativi	0,15	
g) Direzione lavori	0,25	
i) Assistenza al collaudo	0,03	
l) Liquidazione	<u>0,07</u>	
Totale	0,87	aliquota da applicare 1

Se invece sono superiori al 20%, il committente è tenuto a compensare le sole prestazioni effettivamente svolte:

a) Progetto di massima	0,10	
b) Preventivo sommario	0,02	
c) Progetto esecutivo	0,25	
e) Particolari costruttivi e decorativi	0,15	
g) Direzione lavori	<u>0,25</u>	
Totale	0,77	aliquota da applicare 0,77

Da qui la necessità di valutare preventivamente le condizioni contrattuali e considerare comunque, nel disciplinare, l'eventuale incarico parziale se non vi è certezza circa le prestazioni che si dovranno fornire.

Tornando al significato della norma, bisogna sottolineare che affinché si verifichino le condizioni per il computo integrale degli onorari è necessario che le prestazioni non fornite non siano state portate a termine da altri. È infatti chiara la condizione imposta dalla legge quando afferma che si applica la norma *“anche quando avviene che nell'adempimento dell'intero incarico non siano eseguite o siano solo parzialmente eseguite alcune delle particolari operazioni”*. Se ciò, infatti, si verifica nella consapevolezza del Committente che affida talune mansioni a persone diverse dal Professionista, l'incarico è da ritenersi a tutti gli effetti parziale con l'applicazione dell'art. 18: quando invece l'elaborato che soddisfa una determinata prestazione esiste in quanto, ad esempio, fornito, per opportunità, dai fornitori (particolari, preventivi) la corrispondente prestazione non può essere compensata, qualsiasi sia la sua incidenza percentuale, in quanto non vi è stato *l'adempimento dell'intero incarico* da parte del Professionista (vedi circolare CNA).

In taluni contenziosi il Committente nega che il Professionista abbia svolto determinate operazioni. Se l'oggetto della contestazione riguarda voci le cui aliquote non superano il 20%, rimane salda l'applicazione della norma: ma quando la prestazione che si ritiene non sia stata fornita supera quella soglia (il preventivo particolareggiato l'ha elaborato l'impresa, non vi è traccia di particolari costruttivi, il Professionista non si è occupato della liquidazione, ai contratti non è stata fornita assistenza, pari al 35%), pur se l'opera è felicemente conclusa è facile e legittimo per il Committente pretendere, secondo tariffa, una riduzione degli onorari.

37. Prestazioni in condizioni di particolare disagio

Le condizioni di particolare disagio, di cui all'ultimo comma dell'art. 4 della Tariffa Professionale, riferite a prestazioni a vacanza, devono essere chiaramente provate e segnalate per tempo al Committente.

38. Preventivo particolareggiato

Il preventivo particolareggiato è costituito dai computi analitici delle singole opere con i relativi prezzi unitari ed importi parziali e totali.

Per potere essere compensato, il preventivo particolareggiato deve essere effettivamente redatto integralmente; non può essere sostituito da un computo metrico, ancorché dettagliato.

Si richiama tuttavia quanto espresso al punto 34 "Parzializzazione di aliquote di Tabella B".

39. Preventivo sommario

Può considerarsi preventivo sommario quello calcolato sulla base delle tabelle edite dalla Inarcassa o con parametri unitari e tabelle qualificate e riconosciute.

Qualora non si ricorra a dati desunti da tabelle, pur rimanendo nella sommarietà, si suggerisce di essere comunque specifici indicando almeno il costo unitario presunto.

Affinché la richiesta del pagamento della prestazione relativa al preventivo sommario sia plausibile, occorre che lo stesso sia stato espressamente comunicato al Committente a tempo debito.

40. Progettazione integrale e coordinata

Di seguito si riportano integralmente le disposizioni contenute nella circolare del CNA del 13/10/1999 prot. n. 2448.

Premesso che si ritiene che la proposta di tariffa in oggetto debba scaturire direttamente dalle norme contenute nella vigente Tariffa, al fine di evitare, così come purtroppo avviene in diverse realtà locali, confutazioni in sede giudiziale, allo scopo di uniformare i criteri di applicazione si è ritenuto opportuno redigere le successive norme per il calcolo degli onorari riguardanti la progettazione integrale e coordinata.

La presente proposta è stata riformulata a seguito delle prime applicazioni negli Ordini Provinciali e delle proposte inviate al CNA.

Definizioni

- La progettazione si definisce **integrale** allorquando un Professionista incaricato elabora il progetto in forma completa e dettagliata in tutte le sue parti, che possono essere individuate nelle seguenti fasi:
 - progetto architettonico (di massima ed esecutivo);
 - calcoli e progetto delle strutture portanti (di massima ed esecutivi);
 - progetti degli impianti tecnici (di massima ed esecutivi).
- La progettazione si definisce **coordinata** allorquando più Professionisti, non costituiti in Collegio, vengono incaricati della progettazione di un'opera ai sensi dell'art. 23 del T.U.

Considerazioni

L'evoluzione normativa e prescrittiva impone che ogni progettazione necessiti, sia in caso di affidamento ad unico Professionista che a più Professionisti, di una integrazione e correlazione tra le diverse progettazioni che compongono l'intero quadro prestazionale. Si pensi allo stretto legame esistente tra progettazione architettonica e progettazione strutturale sin dalla fase di creazione dell'opera.

Anche per quanto riguarda la compilazione dei preventivi particolareggiati e i capitolati, l'affinamento della progettazione ha comportato la redazione dettagliata per fasi di queste prestazioni, anche nell'ipotesi che alla fine tutto confluisca in una impaginazione di tipo singolare.

Ne scaturisce che anche il singolo Professionista, incaricato dell'intera fase progettuale, deve compiere costantemente un'opera di coordinamento tra le varie fasi di cui si compone il progetto integrale all'interno della propria prestazione e della propria organizzazione del lavoro.

Si può pertanto ritenere che per questo coordinamento tra fasi progettuali, anche al singolo Professionista spetti un compenso da commisurare alle prestazioni svolte.

Nel caso di incarico affidato a più Professionisti, come di prassi ormai nella maggior parte degli incarichi pubblici, si ritiene che un compenso che derivi dall'applicazione di un metodo fondato sul riconoscimento dell'effettivo apporto di progettazioni specializzate, possa servire anche a porre chiarezza nell'affidamento degli incarichi.

Modalità tariffarie

L'onorario per progettazione integrale e coordinata trova specifico riscontro nell'applicazione dell'art. 14 del T.U. (Tariffa Professionale Legge 143/1949).

L'affidamento dell'incarico può avvenire secondo la seguente casistica:

- Affidamento di incarico al singolo Professionista che svolge tutte le prestazioni con la propria organizzazione e struttura professionale o, se previsto in contratto, avvalendosi di collaborazioni esterne che comunque non interferiscono con il mandato personale ricevuto.
- Affidamento di incarico a più Professionisti, non riuniti in Collegio, ognuno dei quali incaricato della progettazione specifica e specialistica di ciascuna categoria di lavoro componente l'opera commissionata (es. *“Il progettista incaricato della ideazione dell'opera e delle categorie di lavoro edili ed affini, il progettista e calcolatore delle strutture, il progettista e calcolatore degli impianti”*).
- Affidamento di incarico ad un gruppo di Professionisti, non riuniti in Collegio, senza attribuzioni e competenze progettuali specifiche e personali.

I Caso

Nel caso di incarico affidato ad unico Professionista l'onorario andrà calcolato distinguendo le diverse progettazioni nelle Classi e Categorie di appartenenza e commisurando le percentuali agli importi dei lavori di ciascuna Categoria.

- Per la fase architettonica saranno riconosciute le aliquote relative alle prestazioni: a, b, c, d, e, f, se effettivamente espletate, con l'applicazione della percentuale computata sull'importo delle sole opere edili ed affini, con riferimento alla Classe e Categoria di appartenenza dell'opera nella sua totalità.
- Per la fase relativa ai calcoli e alla progettazione strutturale saranno riconosciute le aliquote relative alle prestazioni: a, b, c, d, e, f, se effettivamente espletate, con l'applicazione della percentuale computata sull'importo delle opere strutturali, con riferimento alla Classe e Categoria relative.
- Per la fase relativa alla progettazione degli impianti saranno riconosciute, sulla base degli importi dei lavori di ciascun impianto e per Classi e Categorie relative, le aliquote relative alle prestazioni: a, b, c, d, e, f, se effettivamente espletate.
- Per l'ideazione dell'intera opera articolata secondo le diverse categorie di lavori e per le difficoltà dovute all'interrelazione tra le diverse attività progettuali, sarà riconosciuta una maggiorazione, ai sensi del II comma dell'art. 21 del T.U., nella misura del 30% da applicare sulle aliquote relative alle prestazioni a, c, e, della Tabella B⁽¹⁾, con riferimento all'intero ammontare delle opere e alla relativa percentuale di applicazione nella Classe e Categoria dell'opera nel suo complesso ⁽²⁾.

II Caso

Nel caso di incarico affidato a più Professionisti, non riuniti in Collegio, ognuno dei quali incaricato della progettazione specifica e specialistica di ciascuna Categoria di lavoro componente l'opera commissionata, l'onorario andrà calcolato distinguendo le diverse progettazioni nelle Classi e Categorie di appartenenza e commisurando le percentuali agli importi dei lavori di ciascuna Categoria.

- Per la fase architettonica saranno riconosciute le aliquote relative alle prestazioni: a, b, c, d, e, f, se effettivamente espletate, con l'applicazione della percentuale computata sull'importo delle sole opere edili e complementari, con riferimento alla Classe e Categoria di appartenenza dell'opera nella sua totalità. Sarà inoltre applicata una maggiorazione, ai sensi del II comma dell'art. 21, pari al 10% dell'onorario come sopra determinato, per le difficoltà dovute al coordinamento con le diverse progettazioni.
- Per la fase relativa ai calcoli e alla progettazione strutturale saranno riconosciute le aliquote relative alle prestazioni: a, b, c, d, e, f, se effettivamente espletate, con l'applicazione della percentuale computata sull'importo delle opere strutturali, con riferimento alla Classe e Categoria relative. Sarà inoltre applicata una maggiorazione, ai sensi del II comma dell'art. 21, pari al 10% dell'onorario come sopra determinato, per le difficoltà dovute al coordinamento con le diverse progettazioni.
- Per la fase relativa alla progettazione degli impianti saranno riconosciute, sulla base degli importi dei lavori di ciascun impianto e per Classi e Categorie relative, le aliquote relative alle prestazioni: a, b, c, d, e, f, se effettivamente espletate. Sarà inoltre applicata una maggiorazione, ai sensi del II comma dell'art. 21, pari al 10% dell'onorario come sopra determinato, per le difficoltà dovute al coordinamento con le diverse progettazioni.
- Per l'ideazione dell'intera opera articolata secondo le diverse categorie di lavori e per le difficoltà dovute all'interrelazione tra le diverse attività progettuali, sarà riconosciuta una maggiorazione, ai sensi del II comma dell'art. 21 del T.U., nella misura del 30% da applicare sulle aliquote relative alle prestazioni a, c, e, della Tabella B⁽³⁾, con riferimento all'intero ammontare delle opere e alla relativa percentuale di applicazione nella Classe e Categoria dell'opera nella sua totalità⁽⁴⁾.
- Ove fosse richiesto il coordinatore (capogruppo) della progettazione, tale figura dovrà coincidere con il progettista architettonico, al quale andrà riconosciuta una maggiorazione fino al massimo del 20% sul totale dei compensi⁽⁵⁾. Tale compenso dovrà essere concordato preventivamente con il committente.

III Caso

Nel caso di incarico ad un gruppo di Professionisti non riuniti in Collegio, che elaborano il progetto senza che vi siano attribuzioni e competenze specifiche dei componenti il gruppo di progettazione, l'onorario andrà calcolato distinguendo le diverse progettazioni nelle Classi e Categorie di appartenenza e commisurando le percentuali agli importi dei lavori di ciascuna Categoria.

- Per la fase architettonica saranno riconosciute le aliquote relative alle prestazioni: a, b, c, d, e, f, se effettivamente espletate, con l'applicazione della percentuale computata sull'importo delle sole opere edili e complementari, con riferimento alla Classe e Categoria di appartenenza dell'opera nella sua totalità. Sarà inoltre applicata una maggiorazione, ai sensi del II comma dell'art. 21, pari al 20% dell'onorario come sopra determinato, per le maggiori difficoltà dovute al coinvolgimento nelle diverse fasi progettuali di tutti i Professionisti incaricati.
- Per la fase relativa ai calcoli e alla progettazione strutturale saranno riconosciute le aliquote relative alle prestazioni: a, b, c, d, e, f, se effettivamente espletate, con l'applicazione della percentuale computata sull'importo delle opere strutturali, con riferimento alla Classe e Categoria relative. Sarà inoltre applicata una maggiorazione, ai sensi del II comma dell'art. 21, pari al 20% dell'onorario come sopra determinato, per le maggiori difficoltà dovute al coinvolgimento nelle diverse fasi progettuali di tutti i Professionisti incaricati.
- Per la fase relativa alla progettazione degli impianti saranno riconosciute, sulla base degli importi dei lavori di ciascun impianto e per Classi e Categorie relative, le aliquote relative alle prestazioni: a, b, c, d, e, f, se effettivamente espletate. Sarà inoltre applicata una maggiorazione, ai sensi del

Il comma dell'art. 21, pari al 20% dell'onorario come sopra determinato, per le maggiori difficoltà dovute al coinvolgimento nelle diverse fasi progettuali di tutti i Professionisti incaricati.

- Per l'ideazione dell'intera opera articolata secondo le diverse Categorie di lavori e per le difficoltà dovute all'interrelazione tra le diverse attività progettuali, sarà riconosciuta una maggiorazione, ai sensi del II comma dell'art. 21 del T.U., nella misura del 30% da applicare sulle aliquote relative alle prestazioni a, c, e, della Tabella B⁽⁶⁾, con riferimento all'intero ammontare delle opere e alla relativa percentuale di applicazione nella Classe e Categoria dell'opera nella sua totalità⁽⁷⁾.
- Ove fosse richiesta la figura del coordinatore (capogruppo) della progettazione, a tale Professionista andrà riconosciuta una maggiorazione, fino al massimo del 20% sul totale dei compensi⁽⁸⁾. Tale compenso dovrà essere concordato preventivamente con il Committente.

Note:

- 1, 3 e 6 La maggiorazione si applica sulle prestazioni progettuali indicate perché più attinenti alla ideazione, integrazione e correlazione tra le varie parti.
- 2, 4 e 7 Ad esempio: progetto di una scuola media superiore: Classe e Categoria: I/c.
- 5 e 8 Ai sensi del III comma dell'art. 6 della Legge 404/77.

SCHEMI DI CALCOLO DEGLI ONORARI PER PROGETTAZIONE INTEGRALE E COORDINATA

I Caso: Unico Professionista⁽⁹⁾

Tipo di lavoro: Progetto edilizio

Importo complessivo delle opere: Lit. 1.030.000.000 (€ 531.950,61) di cui per:

opere edili	Lit. 500.000.000 (€ 258.228,45)
opere strutturali	Lit. 400.000.000 (€ 206.582,76)
impianti fluidi	Lit. 30.000.000 (€ 15.493,71)
impianto termico	Lit. 50.000.000 (€ 25.822,84)
impianto elettrico	Lit. 50.000.000 (€ 25.822,84)

Classi e Categorie di appartenenza:	opera nella sua totalità	I/c
	opere edili	I/c
	opere strutturali	I/f
	impianto fluidi	III/a
	impianto termico	III/b
	impianto elettrico	III/c
Percentuali di applicazione:	sull'intero importo dell'opera nella sua totalità	5,528%
	opere edili	6,438%
	opere strutturali	5,978%
	impianto fluidi	13,950%
	impianto termico	13,184%
	impianto elettrico	17,476%
Prestazioni:	opere edili	a,b,c,d,e,f
	opere strutturali	a,b,c,d,e,f
	impianto fluidi	a,b,c,d,e,f
	impianto termico	a,b,c,d,e,f
	impianto elettrico	a,b,c,d,e,f
Aliquote:	opere edili	0,65
	opere strutturali	0,55
	impianto fluidi	0,65
	impianto termico	0,65
	impianto elettrico	0,65

Nota:

9 Al fine di fornire un calcolo chiaro e confrontabile, in questa fase si ometterà l'applicazione di maggiorazioni dovute per altri articoli, ad esempio l'art. 18, compensi discrezionali, spese e vacanze.

Onorari secondo la nuova proposta

	Importi	Classe e Categoria	% applicativa	Aliquote	Maggiorazione	Onorario
Opere edili	500.000.000 (€ 258.228,45)	I/c	6,438%	0,65		20.923.500 (€ 10.806,09)
Opere strutturali	400.000.000 (€ 206.582,76)	I/f	5,978%	0,55		13.151.600 (€ 6.792,23)
Impianto fluidi	30.000.000 (€ 15.493,71)	III/a	13,950%	0,65		2.720.250 (€ 1.405,02)
Impianto termico	50.000.000 (€ 25.822,84)	III/b	13,184%	0,65		4.284.800 (€ 2.212,91)
Impianto elettrico	50.000.000 (€ 25.822,84)	III/c	17,476%	0,65		5.679.700 (€ 2.933,32)
Integr. e correl.	1.030.000.000 (€ 531.950,61)	I/c	5,528%	0,50	30%	8.540.760 (€ 4.410,93)

Importo complessivo degli onorari 55.300.610
(€ 28.560,38)

Onorari secondo il metodo pubblicato in "L'Architetto" n. 8/1985

	Importi	Classe e Categoria	% applicativa	Aliquote	Onorario
Importo complessivo	1.030.000.000 (€ 531.950,61)	I/c	5,528%	0,65	37.009.960 (€ 19.114,05)
Opere strutturali	400.000.000 (€ 206.582,76)	I/f	5,978%	0,32	7.651.840 (€ 3.951,85)
Impianto fluidi	30.000.000 (€ 15.493,71)	III/a	13,950%	0,45	1.883.250 (€ 972,62)
Impianto termico	50.000.000 (€ 25.822,84)	III/b	13,184%	0,45	2.966.400 (€ 1.532,02)
Impianto elettrico	50.000.000 (€ 25.822,84)	III/c	17,476%	0,45	3.932.100 (€ 2.030,76)

Importo complessivo degli onorari 53.443.550
(€ 27.601,29)

II Caso: più Professionisti, non riuniti in Collegio, ognuno dei quali incaricato della progettazione specifica e specialistica delle varie Categorie di lavoro⁽¹⁰⁾

Tipo di lavoro: Progetto edilizio

Importo complessivo delle opere: Lit. 1.030.000.000 (€ 531.950,61) di cui per:

opere edili	Lit. 500.000.000 (€ 258.228,45)
opere strutturali	Lit. 400.000.000 (€ 206.582,76)
impianti fluidi	Lit. 30.000.000 (€ 15.493,71)
impianto termico	Lit. 50.000.000 (€ 25.822,84)
impianto elettrico	Lit. 50.000.000 (€ 25.822,84)

Classi e Categorie di appartenenza:	opera nella sua totalità	I/c
	opere edili	I/c
	opere strutturali	I/f
	impianto fluidi	III/a
	impianto termico	III/b
	impianto elettrico	III/c

Percentuali di applicazione:	sull'intero importo dell'opera nella sua totalità	5,528%
	opere edili	6,438%
	opere strutturali	5,978%
	impianto fluidi	13,950%
	impianto termico	13,184%
	impianto elettrico	17,476%

Prestazioni:	opere edili	a,b,c,d,e,f
	opere strutturali	a,b,c,d,e,f
	impianto fluidi	a,b,c,d,e,f
	impianto termico	a,b,c,d,e,f
	impianto elettrico	a,b,c,d,e,f

Aliquote:	opere edili	0,65
	opere strutturali	0,55
	impianto fluidi	0,65
	impianto termico	0,65
	impianto elettrico	0,65

Nota:

10 Al fine di fornire un calcolo chiaro e confrontabile, in questa fase si ometterà l'applicazione di maggiorazioni dovute per altri articoli, ad esempio l'art. 18, compensi discrezionali, spese e vacanze.

Onorari secondo la nuova proposta

	Importi	Classe e Categoria	% applicativa	Aliquote	Maggiorazione	Onorario
Opere edili	500.000.000 (€ 258.228,45)	I/c	6,438%	0,65	10%	23.015.850 (€ 11.886,69)
Opere strutturali	400.000.000 (€ 206.582,76)	I/f	5,978%	0,55	10%	14.466.760 (€ 7.471,46)
Impianto fluidi	30.000.000 (€ 15.493,71)	III/a	13,950%	0,65	10%	2.992.275 (€ 1.545,38)
Impianto termico	50.000.000 (€ 25.822,84)	III/b	13,184%	0,65	10%	4.713.280 (€ 2.434,21)
Impianto elettrico	50.000.000 (€ 25.822,84)	III/c	17,476%	0,65	10%	6.247.670 (€ 3.226,65)
Integr. e correl.	1.030.000.000 (€ 531.950,61)	I/c	5,528%	0,50	30%	8.540.760 (€ 4.410,93)
Coordinatore	Totale onorari				20%	11.995.319 (€ 6.195,07)

**Importo complessivo degli onorari 71.971.914
(€ 37.170,39)**

Onorari secondo il metodo pubblicato in "L'Architetto" n. 8/1985

	Importi	Classe e Categoria	% applicativa	Aliquote	Maggiorazione	Onorario
Importo complessivo	1.030.000.000 (€ 531.950,61)	I/c	5,528%	0,65		37.009.960 (€ 19.114,05)
Opere strutturali	400.000.000 (€ 206.582,76)	I/f	5,978%	0,32		7.651.840 (€ 3.951,85)
Impianto fluidi	30.000.000 (€ 15.493,71)	III/a	13,950%	0,45		1.883.250 (€ 972,62)
Impianto termico	50.000.000 (€ 25.822,84)	III/b	13,184%	0,45		2.966.400 (€ 1.532,02)
Impianto elettrico	50.000.000 (€ 25.822,84)	III/c	17,476%	0,45		3.932.100 (€ 2.030,76)
Coordinatore	Totale onorari				20%	10.688.710 (€ 5.520,26)

**Importo complessivo degli onorari 64.132.260
(€ 33.121,55)**

III Caso: più Professionisti, non riuniti in Collegio, che elaborano il progetto senza che vi siano attribuzioni e competenze specifiche dei componenti il gruppo di progettazione

Tipo di lavoro: Progetto edilizio

Importo complessivo delle opere: Lit. 1.030.000.000 (€ 531.950,61) di cui per:

opere edili	Lit. 500.000.000 (€ 258.228,45)
opere strutturali	Lit. 400.000.000 (€ 206.582,76)
impianti fluidi	Lit. 30.000.000 (€ 15.493,71)
impianto termico	Lit. 50.000.000 (€ 25.822,84)
impianto elettrico	Lit. 50.000.000 (€ 25.822,84)

Classi e Categorie di appartenenza:	opera nella sua totalità	I/c
	opere edili	I/c
	opere strutturali	I/f
	impianto fluidi	III/a
	impianto termico	III/b
	impianto elettrico	III/c

Percentuali di applicazione:	sull'intero importo dell'opera nella sua totalità	5,528%
	opere edili	6,438%
	opere strutturali	5,978%
	impianto fluidi	13,950%
	impianto termico	13,184%
	impianto elettrico	17,476%

Prestazioni:	opere edili	a,b,c,d,e,f
	opere strutturali	a,b,c,d,e,f
	impianto fluidi	a,b,c,d,e,f
	impianto termico	a,b,c,d,e,f
	impianto elettrico	a,b,c,d,e,f

Aliquote:	opere edili	0,65
	opere strutturali	0,55
	impianto fluidi	0,65
	impianto termico	0,65
	impianto elettrico	0,65

Onorari secondo la nuova proposta

	Importi	Classe e Categoria	% applicativa	Aliquote	Maggiorazione	Onorario
Opere edili	500.000.000 (€ 258.228,45)	I/c	6,438%	0,65	20%	25.108.200 (€ 12.967,30)
Opere strutturali	400.000.000 (€ 206.582,76)	I/f	5,978%	0,55	20%	15.781.840 (€ 8.150,64)
Impianto fluidi	30.000.000 (€ 15.493,71)	III/a	13,950%	0,65	20%	3.264.300 (€ 1.685,87)
Impianto termico	50.000.000 (€ 25.822,84)	III/b	13,184%	0,65	20%	5.141.760 (€ 2.655,50)
Impianto elettrico	50.000.000 (€ 25.822,84)	III/c	17,476%	0,65	20%	6.815.640 (€ 3.519,98)
Integr. e correl.	1.030.000.000 (€ 531.950,61)	I/c	5,528%	0,50	30%	8.540.760 (€ 4.410,93)
Coordinatore	Totale onorari				20%	12.930.516 (€ 6.678,05)

**Importo complessivo degli onorari 77.583.016
(€ 40.068,28)**

Onorari secondo il metodo pubblicato in "L'Architetto" n. 8/1985

	Importi	Classe e Categoria	% applicativa	Aliquote	Maggiorazione	Onorario
Opere edili	500.000.000 (€ 258.228,45)	I/c	6,438%	0,65	20%	25.108.200 (€ 12.967,30)
Importo complessivo	1.030.000.000 (€ 531.950,61)	I/c	5,528%	0,65		37.009.960 (€ 19.114,05)
Opere strutturali	400.000.000 (€ 206.582,76)	I/f	5,978%	0,32		7.651.840 (€ 3.951,85)
Impianto fluidi	30.000.000 (€ 15.493,71)	III/a	13,950%	0,45		1.883.250 (€ 972,62)
Impianto termico	50.000.000 (€ 25.822,84)	III/b	13,184%	0,45		2.966.400 (€ 1.532,02)
Impianto elettrico	50.000.000 (€ 25.822,84)	III/c	17,476%	0,45		3.932.100 (€ 2.030,76)
Coordinatore	Totale onorari				20%	10.688.710 (€ 5.520,26)

Importo complessivo degli onorari **64.132.260**
(€ 33.121,55)

41. Progetto di fattibilità

A) Studio di fattibilità

per incarichi pubblici

B) Studi e verifiche pre-progettuali

per incarichi da Committenza privata

E' costituito, in pratica, da uno studio (non necessariamente in forma grafica) che pone in raffronto le possibilità operative consentite dagli strumenti urbanistici e dalle normative vigenti, con le esigenze funzionali e formali dell'opera.

Lo studio riporta generalmente (in scala opportuna) lo schema distributivo planimetrico, dati dimensionali del fabbricato ed il costo sommario dell'intervento.

L'onorario si valuta a discrezione, secondo le interpretazioni di cui all'art. 19 della Tariffa Professionale relativa alle "prestazioni realizzate in modo incompleto".

In linea di massima, l'importo del compenso si otterrà applicando l'aliquota relativa alle prestazioni a) + b) (progetto di massima e preventivo sommario), ridotte alla metà, ed aggiungendo le spese.

Qualora l'incarico prosegua nelle fasi preliminare, definitiva ed esecutiva, tali importi non costituiranno acconti sull'importo della parcella definitiva ricalcolata come di norma.

42. Progetto di massima

Il progetto di massima, per essere considerato tale, deve rappresentare chiaramente, anche se in maniera sommaria, i concetti informativi del progettista.

Nel caso di redazione **di progetti di massima distinti e diversi tra loro per una medesima opera**, se eseguiti dietro specifica richiesta del Committente, questi verranno compensati secondo quanto disposto all'art. 21, I comma, della Tariffa Professionale, in maniera discrezionale, fino ad un massimo del doppio delle aliquote dell'art. 19, lettere a) e b).

Nessun maggior compenso verrà invece riconosciuto quando il Professionista incaricato abbia elaborato, di sua iniziativa, molteplici soluzioni dello stesso tema assegnato.

43. Progetto esecutivo

Il progetto esecutivo è costituito dall'insieme di disegni ed elaborati redatti in numero ed in scala sufficiente per identificare correttamente tutte le parti da eseguire.

A secondo del grado di definizione degli elaborati, la prestazione relativa al progetto esecutivo - aliquota c) - può anche essere compensata, discrezionalmente, in misura parziale (v. punto n. 34: "Parzializzazione di aliquote di Tabella B").

I parametri di tale riduzione non sono codificati, ma si può dire che ci si deve riferire, in relazione al tipo di opera, non tanto alla dimensione (scala) degli elaborati, quanto alla completezza delle quote, sia in pianta che in sezione, all'indicazione dei materiali e dei punti di utilizzo degli impianti, all'abaco dei serramenti, etc., a tutte quelle indicazioni cioè che consentono all'esecutore di eseguire correttamente l'opera senza dover ricorrere ad interpretazioni.

La considerazione deduttiva circa la avvenuta realizzazione del progetto non è sostitutiva degli elaborati.

Alla aliquota relativa al progetto esecutivo vanno automaticamente sommate quelle del progetto di massima e del preventivo sommario (art. 19, ultimo comma, della Tariffa Professionale).

Nel caso di progetto volto all'ottenimento della Concessione Edilizia, si veda il punto n. 44: "Progetto per ottenimento di Concessione Edilizia".

44. Progetto per ottenimento di concessione edilizia

Tale prestazione, che non trova corrispondenza nella Tariffa Professionale, si colloca tra il progetto di massima e quello esecutivo.

Pertanto, la prestazione per il progetto tendente ad ottenere la concessione edilizia verrà compensata con le aliquote a) + b) di Tabella B, più l'aumento previsto dall'art. 21 - 2° comma da applicare all'aliquota a).

Considerato, inoltre, che per l'ottenimento della concessione edilizia, onde rispondere a particolari dettami di legge ed a prescrizioni specifiche di Amministrazioni Comunali, vengono di consueto richiesti e presentati particolari elaborati tecnici e maggiori approfondimenti, la relativa attività (purché adeguatamente documentata) verrà compensata aggiuntivamente alle prestazioni da svolgere successivamente per l'esaurimento dell'incarico completo ed esposta a discrezione sulla base delle prestazioni parziali di Tabella B effettivamente svolte c), d), e), in misura compresa fra il 50% ed il 100% delle relative aliquote.

In aggiunta potranno essere applicati i compensi esposti a discrezione e a vacanza inerenti le prestazioni di cui al punto 35.

Qualora la prestazione in oggetto abbia carattere parziale o interrotto rispetto alle prestazioni complete di Tabella B, si applicheranno gli incrementi previsti dagli artt. 10 e 18 della Tariffa Professionale.

È fatta salva anche la maggiorazione prevista dall'art. 22, 3° comma, della Tariffa Professionale.

45. Progetto secondo la Legge Merloni-ter

La Legge Merloni-ter prevede diverse fasi progettuali a seguito descritte che non trovano precisa corrispondenza in quelle contemplate dalla Tabella B della Tariffa Professionale.

Il progetto preliminare

Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire e consiste in una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili ambientali, e *all'utilizzo dei materiali provenienti dalla attività di riuso e riciclaggio*, della sua fattibilità amministrativa e tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini in prima approssimazione, dei costi, da determinare in relazione ai benefici previsti, nonché in schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche,

tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare: il progetto preliminare dovrà inoltre consentire l'avvio della procedura espropriativa.

Il progetto definitivo

Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni. Esso consiste in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell'inserimento delle opere sul territorio; nello studio di impatto ambientale ove previsto; in disegni generali nelle opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche delle opere, delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per l'individuazione del tipo di fondazione; negli studi ed indagini preliminari occorrenti con riguardo alla natura ed alle caratteristiche dell'opera; nei calcoli preliminari delle strutture e degli impianti in un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto nonché in un computo metrico estimativo. Gli studi e le indagini occorrenti, quali quelli di tipo geognostico, idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i rilievi e i sondaggi, sono condotti fino ad un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo.

Il progetto esecutivo

Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed il relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. In particolare il progetto è costituito dall'insieme delle relazioni, dei calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti e degli elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi, da capitolato speciale di appalto, prestazionale o descrittivo, dal computo metrico estimativo e dall'elenco dei prezzi unitari. Esso è redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi ed indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che risultino necessari e sulla base di rilievi planoaltimetrici, di misurazioni e picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo. Il progetto esecutivo deve essere altresì corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti da redigersi nei termini, con le modalità, i contenuti, i tempi e la gradualità stabiliti dal regolamento di cui all'art. 3.

Onorario

Ai fini degli onorari si riporta quanto previsto dall'articolo 17 della Merloni-ter e dall'articolo 19 della Tariffa Professionale.

Art. 17 Legge Merloni-ter

[14-ter] Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 14-bis, continuano ad applicarsi le tariffe professionali in vigore.

Per la progettazione preliminare si applica l'aliquota fissata per il progetto di massima e per il preventivo sommario; per la progettazione definitiva si applica l'aliquota fissata per il progetto esecutivo; per la progettazione esecutiva si applicano le aliquote fissate per il preventivo particolareggiato, per i particolari costruttivi e per i capitolati e i contratti.

[14-quater] I corrispettivi determinati dal decreto di cui al comma 14-bis nonché ai sensi del comma 14-ter del presente articolo, fatto salvo quanto previsto dal comma 12-bis dell'art. 4 del Decreto Legge 02/03/1989, n. 65, convertito dalla Legge 26/04/1989, n. 155, sono minimi inderogabili ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo unico della Legge 04/03/1958, n. 143, introdotto dall'articolo unico della Legge 05/05/1976, n. 340. Ogni atto contrario è nullo.

Art. 19 Tariffa Professionale {ultimo comma}

A ciascuna di queste funzioni corrispondono per ogni singola classe di lavori le aliquote indicate nell'allegata Tabella B intendendosi che con l'aliquota del progetto esecutivo vanno sempre sommate quelle del progetto di massima e del preventivo sommario da parte dello stesso progettista.

Si ricorda che, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 19 della Tariffa Professionale (Legge 143/49), la cui applicazione è ribadita dalla Legge Merloni, il Professionista incaricato del progetto esecutivo (voce "C" della Tabella B) è in ogni caso compensato con l'applicazione delle aliquote a) e b).

46. Progetto stralcio

Vista l'assenza di norme specifiche della Tariffa Professionale per quanto attiene al progetto stralcio di un progetto generale, in forza del R.D. 23/10/1925 n. 2537 sez. 20 art. 37 comma 50, si ritiene che, avuto presente il D.M. 15/12/1955 n. 22608 art. 10 commi 1°, 2°, 3°, si debba calcolare l'onorario come segue esprimendo separatamente gli incrementi a discrezione in base all'art. 5 della Tariffa Professionale:

1° Caso

Progetto stralcio da un progetto esecutivo generale già predisposto:

in questo caso si ritiene che oltre al progetto compensato nell'aliquota del progetto esecutivo per l'importo ad esso afferente, 10 stralcio vada compensato con il 25% dell'onorario calcolato sull'importo dello stralcio medesimo per le prestazioni effettivamente svolte.

2° Caso

Progetto per stralci così eseguito per indicazione dell'incarico originario:

in questo caso si ritiene che oltre al compenso relativo al progetto esecutivo nell'importo risultante dalla somma dell'importo di tutti gli stralci si debba compensare il lavoro di suddivisione in stralci con il 15% del compenso calcolato sull'importo generale come sopra indicato sempre con riferimento alle prestazioni svolte.

3° Caso

Progetto generale di massima e progetto esecutivo di un primo stralcio e di quelli successivi:

in questo caso sarà compensato il progetto di massima sull'importo generale, mentre si calcolerà l'onorario relativo al progetto esecutivo dello stralcio sull'importo dello stesso maggiorandolo del 15%, sempre con riferimento alle prestazioni svolte.

ESEMPIO

1° Caso - I/c

Progetto esecutivo generale Lit. 100.000.000 (€ 51.645,69)

Stralcio Lit. 50.000.000 (€ 25.822,84)

Onorario a percentuale

$100.000.000 \text{ (€ } 51.645,69) * 12,2643\% * 0,65 =$ Lit. 7.971.795 (€ 4.117,09)

(su tale onorario vanno calcolati i compensi accessori ai sensi degli artt. 4, 6 o 13)

Compenso aggiuntivo per lo stralcio, a discrezione

$50.000.000 \text{ (€ } 25.822,84) * 13,7974\% * 0,53^{(1)} * 0,25 =$ Lit. 914.078 (€ 472,08)

(su tale compenso vanno calcolati i compensi accessori, ai sensi degli artt. 4, 6 o 13; il tutto va esposto a discrezione in base all'art. 5 della Tariffa Professionale)

⁽¹⁾ Supponendo che lo stralcio abbia riguardato le voci c, d, e, f, Tabella B.

2° Caso - I/c

Progetto di Lit. 100.000.000 (€ 51.645,69) redatto in due stralci da Lit. 50.000.000 (€ 25.822,84)

Onorario a percentuale

$100.000.000 (\text{€ } 51.645,69) * 12,2643\% * 0,65 = \text{Lit. } 7.971.795 (\text{€ } 4.117,09)$

(su tale onorario vanno calcolati i compensi accessori ai sensi degli artt. 4, 6 o 13)

Compenso aggiuntivo per suddivisione in stralci, a discrezione

$100.000.000 (\text{€ } 51.645,69) * 12,2643\% * 0,53^{(2)} * 0,15 = \text{Lit. } 975.012 (\text{€ } 503,55)$

(su tale compenso vanno calcolati i compensi accessori, ai sensi degli artt. 4, 6 o 13; il tutto va esposto a discrezione in base all'art. 5 della Tariffa Professionale)

3° Caso - I/c

Progetto di massima Lit. 100.000.000 (€ 51.645,69)

Progetto stralcio Lit. 10.000.000 (€ 5.164,57)

Onorario a percentuale

progetto di massima

$100.000.000 (\text{€ } 51.645,69) * 12,2643\% * 0,12 = \text{Lit. } 1.471.716 (\text{€ } 760,08)$

a) Progetto esecutivo

$10.000.000 (\text{€ } 5.164,57) * 17,1701\% * 0,53^{(2)} = \text{Lit. } 910.015 (\text{€ } 469,98)$

(su tale onorario vanno calcolati i compensi accessori ai sensi degli artt. 4, 6 o 13)

Compenso aggiuntivo per lo stralcio, a discrezione

$10.000.000 (\text{€ } 5.164,57) * 17,1701\% * 0,53^{(2)} * 0,15 = \text{Lit. } 136.502 (\text{€ } 70,50)$

Nell'ipotesi che l'incarico sia limitato al progetto generale di massima ed al primo stralcio esecutivo, spetta al professionista anche la maggiorazione ai sensi dell'art. 18 della Tariffa Professionale relativamente alle prestazioni parziali a), b), sull'importo di Lit. 90.000.000 (100.000.000-10.000.000).

$\text{Lit. } 90.000.000 (\text{€ } 46.481,12) * 12,2643\% * 0,12 * 0,25 = \text{Lit. } 331.136 (\text{€ } 171,02)$

(su tale compenso vanno calcolati i compensi accessori, ai sensi degli artt. 4, 6 o 13; il tutto va esposto a discrezione in base all'art. 5 della Tariffa Professionale).

⁽²⁾ Supponendo che le prestazioni per gli stralci riguardino le voci c, d, e, f, Tabella B.

Agli onorari di cui sopra vanno poi aggiunti i compensi accessori di cui agli artt. 4 e 6 o 13 della Tariffa Professionale e va eventualmente applicata la maggiorazione di cui agli artt. 10 e 18 della Tariffa Professionale.

47. Relazione Tecnica (L. 10/1991)

Gli onorari consigliati relativi alle relazioni da presentarsi ai Comuni in osservanza degli adempimenti previsti dalla Legge n. 10/1991 sono quelli indicativamente riportati nella tabella seguente:

fino a 1.000 mc per qualunque tipo di costruzione	Lit.	1.200.000	(€ 619,75)
per ogni mc oltre 1.000 mc fino a 2.000 mc	Lit.	1.000	(€ 0,52)
per ogni mc oltre 2.000 mc fino a 5.000 mc	Lit.	900	(€ 0,46)
per ogni mc oltre 5.000 mc fino a 10.000 mc	Lit.	600	(€ 0,31)
per ogni mc oltre 10.000 mc fino a 20.000 mc	Lit.	400	(€ 0,21)
per ogni mc oltre 20.000 mc	Lit.	250	(€ 0,13)

Spese e compensi accessori vanno compensati a norma degli artt. 6 e 4 della Tariffa Professionale. Le tariffe di cui sopra, redatte nel mese di dicembre 2000, saranno soggette ad adeguamento in base all'indice ISTAT.

48. Rilievo

Il compenso per il rilievo (sia esso di terreni e/o di fabbricati) è di norma compreso tra quelli definiti come "compensi accessori" che, nella maggior parte dei casi, vengono retribuiti, unitamente alle spese (art. 13 della Tariffa Professionale), in forma percentuale dell'onorario.

E' legittimo esporre a vacanza, separatamente dai compensi valutati a percentuale, l'onere per il rilievo nel caso in cui tale prestazione risulti economicamente significativa rispetto alle competenze, purché preventivamente concordato tra le parti.

49. Rimborso spese per uso di auto propria

Il costo convenzionale chilometrico per il rimborso spese per uso di auto propria è fissato in misura pari alle tariffe ACI riferite ad auto di media cilindrata.

50. Sommatoria di aliquote

Ai sensi dell'art. 16 della Tariffa Professionale, nel caso in cui nell'adempimento dell'intero incarico non siano state eseguite o siano solo parzialmente eseguite alcune delle prestazioni parziali per una somma complessiva non superiore a 0,20, al professionista spetta comunque il compenso integrale (corrispondente a somma di aliquote = 1).

Si ricorda che alla aliquota relativa al progetto esecutivo vanno automaticamente sommate quelle del progetto di massima e del preventivo sommario (art. 19, ultimo comma, della Tariffa Professionale).

L'arrotondamento di cui al 1° comma del presente capitolo non si applica nel caso in cui si sia fatto ricorso agli aumenti di cui al punto n. 26: "Maggiorazione degli onorari".

51. Spese e compensi accessori (artt. 4, 6 e 13 della Tariffa Professionale)

Il rimborso delle spese e di compensi accessori è definito dalla Tariffa secondo due sistemi di valutazione e di calcolo:

a) spese "a piè di lista" e compensi accessori

Sono rimborsabili secondo i criteri stabiliti dagli articoli 4 e 6 della Tariffa.

- 1) In ragione del tempo impiegato (a vacanza, art. 4), applicando il 50% del compenso orario stabilito dalla Tariffa (non più di 10 ore su 24):
 - a) *i rilievi di qualunque natura e gli studi preliminari relativi; gli accertamenti per rettifiche di confini e simili;*
 - b) *le competenze per trattative con le autorità e con confinanti, le pratiche per espropri e locazioni, i convegni informativi e simili;*
 - c) *il tempo impiegato nei viaggi di andata e ritorno, quando i lavori da retribuirsi a percentuale od a quantità debbono svolgersi fuori ufficio;*
 - d) *le varianti ai progetti di massima, durante il corso dello studio di questi, se conseguenti a circostanze che il professionista non poteva prevedere.*
- 2) In ragione delle spese effettivamente sostenute e documentate (art. 6):
 - a) *le spese vive di viaggio, di vitto, di alloggio per il tempo passato fuori ufficio da lui e dal suo personale di aiuto, e le spese accessorie;*
 - b) *le spese per il personale di aiuto o per qualsiasi altro sussidio ad opera necessaria all'esecuzione di lavori fuori ufficio;*
 - c) *le spese di bollo, di registro, di diritti di uffici pubblici o privati, le spese postali, telegrafiche e telefoniche;*

- d) *le spese di scritturazione, di traduzione di relazione o di diciture in lingue estere su disegni, di cancelleria, di riproduzioni di disegni eccedenti la prima copia;*
 e) *i diritti di autenticazione delle copie di relazione o disegni.*

Quanto descritto al punto 1) costituisce onorario per prestazioni professionali svolte, mentre il punto 2) definisce i costi sostenuti e non compresi tra quelli già a carico del professionista (*art. 13: tutte le spese di ufficio, di personale di ufficio - sia di concetto che d'ordine - di cancelleria, di copisteria di disegno in quanto strettamente necessarie allo svolgimento dell'incarico*).

b) spese “conglobate”

Le spese “conglobate” sono applicabili ai sensi dell'art. 13 (*conglobare tutti i compensi accessori di cui agli articoli 4 e 6 in una cifra che non potrà superare il 60% degli onorari a percentuale*), comunque secondo i criteri stabiliti dagli articoli 4 e 6 della Tariffa.

L'applicazione delle spese sotto la forma del conglobamento impone al professionista di svolgere le prestazioni di cui all'art. 4 e di non aver nulla a pretendere per le spese sostenute di cui all'art. 6.

Va comunque sottolineato che, per quanto attiene alle spese di cui all'art. 6, il primo comma (*salvo contrarie pattuizioni il committente deve rimborsare al professionista le seguenti spese*) lascia margine, in sede di disciplinare o di contratto, per una più approfondita stima delle spese rimborsabili: può, cioè, essere applicato il conglobamento percentuale delle spese aggiungendo a questo un “piè di lista” per oneri non contemplati dall'art. 6 e dall'art. 13, ma effettivamente rimasti a carico del professionista.

La scelta tra le due ipotesi (“piè di lista” o “conglobamento”) deve essere valutata preventivamente in ragione della natura delle prestazioni e della probabile incidenza delle spese, tenuto conto altresì che il rimborso delle spese fa parte dell'imponibile che in fattura è soggetto a contributi, IVA e ritenuta d'acconto.

Onorari a vacanza - Spese

Per gli onorari stabiliti in contratto esclusivamente a vacanza secondo quanto definito all'art. 4, le spese rimborsabili sono solo quelle di cui all'art. 6 e possono essere quantificate esclusivamente “a piè di lista”.

Onorari a discrezione - Spese

Per gli onorari stabiliti in contratto a discrezione secondo quanto definito dalla Tariffa, le spese rimborsabili di cui all'art. 6 possono essere quantificate solo “a piè di lista”, ma a condizione che ciò sia preventivamente concordato e sottoscritto con il committente. In generale, comunque, è preferibile, per la natura stessa delle prestazioni per le quali è previsto l'onorario a discrezione, stabilire, in contratto, un compenso che già esplicitamente comprenda il rimborso delle spese.

Nota: in particolari casi occorre anche considerare le modalità dei rimborsi “a piè di lista” in quanto normalmente entrano nel fatturato del Professionista, mentre alcuni non possono essere portati in detrazione dei redditi: ci riferiamo a quelle voci per le quali esiste un tetto di detrazione (alberghi e ristoranti) il cui costo può essere elevato allorché la prestazione debba svolgersi lontano dal luogo di residenza. Trattandosi di materia fiscale, sarebbe opportuno quindi che per taluni rimborsi documentati si seguano prassi che un commercialista può indicare.

Tabella orientativa predisposta dal CNA per la percentuale di spese e di vacanze forfetizzabili

	Progettazione	Direzione lavori	Incarico completo
Lavori nel Comune di residenza	30% - 40%	45% - 55%	30% - 45%
Lavori fuori residenza ed entro i 100 Km	40% - 50%	50% - 60%	45% - 55%
Lavori oltre i 100 Km	45% - 55%	55% - 60%	50% - 60%

Per la liquidazione delle spese e dei compensi accessori in forma conglobata, in assenza di Disciplinare di Incarico o di specificato e documentato accordo tra le parti, va fatto riferimento all'art. 8 del D.M. 15/12/1955, n. 22608 (allegato a "L'Architetto" n. 27/1987).

Spese relative ai rilievi topografici, trivellazioni, indagini geognostiche, geostatiche, plastici, modelli e simili, apposizioni di termini, capisaldi ed in generale tutte le spese relative alle operazioni occorrenti per la redazione delle diverse fasi di progetto secondo l'articolo 16 della Legge 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Rientrano sempre nella Tariffa i rilievi planoaltimetrici, le misurazioni e picchettazioni, i rilievi delle reti di servizi del sottosuolo che saranno compensati a norma dell'art. 4 o dell'art. 13, nonché lo studio dell'impatto ambientale ed il piano di manutenzione dell'opera compensati a discrezione.

Non rientrano nella Tariffa le prestazioni inerenti: studi e indagini preliminari quali quelli di tipo geognostico, idrogeologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i sondaggi e, non indicati dalla legge ma spesso necessari, i plastici ed i modelli.

I relativi compensi saranno saldati dalle Amministrazioni committenti direttamente ai tecnici o alle ditte o imprese all'uopo incaricate.

Ove espressamente richieste dal committente, all'architetto o all'ingegnere progettista per il completo svolgimento dell'incarico, le prestazioni suddette, ancorché indicate in parcella, non faranno parte dell'onorario ma dovranno essere considerate come anticipazioni "in nome e per conto del committente" da rimborsarsi a "piè di lista" in aggiunta a quanto pattuito per le prestazioni professionali. Gli elaborati o le prestazioni dell'architetto che risultassero necessarie per lo svolgimento di tali operazioni potranno essere valutate "a vacazione" o "a discrezione".

Spese e riduzione dei minimi di tariffa

La Legge 155/89, ribadita dall'art. 17 della Legge Merloni, stabilisce che la riduzione dei minimi di tariffa per opere pubbliche finanziate dallo Stato non può superare il 20%. La riduzione, quando richiesta ed accettata in Disciplinare, non riguarda le spese rimborsabili, sia che siano espresse "a piè di lista", sia che siano conglobate ai sensi dell'art. 13 della tariffa: se conglobate, la percentuale relativa va applicata agli onorari calcolati per intero.

52. Strutture

I compensi per la progettazione delle strutture (cemento armato, acciaio, legno, etc.) sono regolati dalle categorie f) e g) di classe I.

L'importo delle opere da considerare per la valutazione dell'onorario sarà costituito dai costi di tutte le strutture (comprese le opere di palificazione, diaframmi, etc.), i corrispondenti scavi ed eventuali demolizioni di interesse statico.

Si evidenzia che il compenso per la prestazione statica va riconosciuto in aggiunta a quanto dovuto per la prestazione architettonica.

Si precisa inoltre che:

- a) qualora il Progettista incaricato integralmente della parte architettonica sia anche il Progettista e Direttore dei Lavori per le opere strutturali, la parcella dovrà contenere, oltre alle normali prestazioni di onorario della Tabella B calcolate sul costo complessivo, anche le prestazioni parziali c), e), g) ed i), effettivamente svolte, di Tabella B, rapportate all'importo delle opere strutturali, senza altra maggiorazione di sorta.
- b) Qualora l'incarico riguardi unicamente la progettazione statica, si esporranno analogamente le aliquote a), b), c), ed e) di Tabella B (salvo ulteriori prestazioni).
- c) Qualora l'incarico riguardi la sola Direzione Lavori di opere statiche, si esporranno le aliquote g) ed i) di Tabella B.

- d) Qualora l'incarico riguardi la progettazione e la Direzione Lavori delle sole strutture, si esportano le aliquote a), b), c), e), g) ed i) della Tabella B (salvo ulteriori prestazioni), con l'applicazione dell'art. 16 della Tariffa Professionale.
- e) È evidente che nei casi b), c) e d), compete la maggiorazione del 25% per incarico parziale.